



PROVINCIA DI PIACENZA

N. 72 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 28/04/2014

Oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO DAL COMUNE DI SARMATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 6.3.2013, IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 11:20 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Assente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Presente
DOSI MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
GHILARDELLI MANUEL	ASSESSORE	Presente

Partecipa il VICE SEGRETARIO ANTONIO MERLI.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MASSIMO TRESPIDI in qualità di PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BARBIERI PATRIZIA.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata, con 6 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi per alzata di mano, per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità. Vi sono 0 astenuti.

Proposta n. SRURBANI 2014/946

Oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO DAL COMUNE DI SARMATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 6.3.2013, IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE.

LA GIUNTA

Premesso che:

- il Comune di Sarmato ha avviato il processo di adeguamento della propria strumentazione urbanistica al nuovo quadro della pianificazione definito a livello regionale dalla riforma urbanistica operata con la L.R. n. 20/2000, e più di recente con le leggi regionali n. 6/2009 e n. 15/2013, e al nuovo Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) in vigore dal 2010, approvando, con deliberazione della Giunta comunale n. 84 del 17.6.2011, il Documento di pianificazione preliminare all'elaborazione del Piano strutturale comunale (brevemente PSC);
- il Comune ha successivamente avviato i lavori della Conferenza di pianificazione, prevista dagli articoli 14 e 32 della L.R. n. 20/2000, che si sono aperti il 6.7.2011 e sono proseguiti con le sedute del 28.7.2011 e 12.9.2011;
- la Provincia ha formalizzato le proprie valutazioni con atto di Giunta provinciale n. 211 del 14.10.2011 e il Comune ha concluso i lavori della Conferenza di pianificazione con la seduta del 26.10.2011;

Preso atto che:

- il Comune di Sarmato, con deliberazione del Consiglio n. 6 del 6.3.2013, ha adottato, ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.R. n. 20/2000, il PSC, trasmettendo alla Provincia, con nota n. 8590 del 31.8.2012 (ricevuta al prot. prov.le n. 57587 del 5.9.2012), la documentazione di Piano per la formulazione delle eventuali riserve di cui all'art. 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000;
- con nota n. 54200 del 8.8.2013 sono state richieste al Comune alcune integrazioni alla documentazione di PSC trasmessa, le quali sono state in parte evase con nota comunale n. 7124 del 24.10.2013 (registrata al prot. prov.le n. 68784 del 5.11.2013);
- con nota n. 72377 del 20.11.2013 sono state ribadite alcune richieste già precedentemente formulate al Comune, le quali sono pervenute in allegato alla nota comunale n. 8170 del 12.12.2013 (registrata al prot. prov.le n. 76853 del 12.12.2013), mentre in data 16.1.2014 sono state apposte le firme agli elaborati a suo tempo inviati, così come richiesto con le citate note provinciali;
- del deposito del Piano è stata data comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) n. 94 del 10.4.2013;
- dell'adozione del PSC è stata data comunicazione alle Autorità militari, come certificato con nota datata 24.10.2013 del Responsabile UTC del Comune di Sarmato;
- nel territorio comunale di Sarmato sono assenti abitati da consolidare o da trasferire, come risulta dal nota datata 18.9.2013 del Responsabile UTC del Comune di Sarmato;

Dato atto che:

- la Provincia, in base all'articolo 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità del PSC al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il termine perentorio di 120 giorni decorrente dal 16.1.2014, data di perfezionamento degli elaborati trasmessi, come sopra evidenziato;
- in questa sede la Provincia è inoltre tenuta ad esprimere le proprie valutazioni in merito all'incidenza del PSC nei confronti del Sito di Importanza Comunitaria/Zona di Protezione Speciale (SIC/ZPS) IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio", svolgendo un'istruttoria in merito;

Esaminata la Relazione, depositata agli atti dell'Amministrazione, resa a conclusione dell'istruttoria svolta dal Servizio Urbanistica e Attività Estrattive, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le valutazioni tecnico-urbanistiche nonché quelle a carattere geologico-ambientale riferite al PSC in argomento;

Considerato che:

- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo, è emersa la necessità di formulare le riserve riportate nell'allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 – Sarmato, riserve al PSC adottato CC 6-2013"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- le valutazioni svolte in istruttoria per quanto riguarda l'incidenza del PSC nei confronti del Sito di Importanza Comunitaria/Zona di Protezione Speciale (SIC/ZPS) IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a

Bosco Ospizio”, pure riportate nel citato allegato n. 2 (denominato “Allegato 2 – Sarmato, riserve al PSC adottato CC 6-2013”) parte integrante e sostanziale del presente atto, dovranno costituire nel loro complesso prescrizioni per il Comune in sede di svolgimento della Valutazione di Incidenza del PSC sul SIC/ZPS, il cui esito dovrà essere assunto all’interno di un provvedimento comunale da inoltrare alla Provincia ai fini dell’espressione del parere motivato relativo alla complessiva valutazione di sostenibilità del PSC;

Ritenuto di condividere le risultanze dell’istruttoria concludenti con la proposta di formulazione delle riserve, come riportato nell’allegato n. 2 (denominato “Allegato 2 – Sarmato, riserve al PSC adottato CC 6-2013”) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, modificata dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6 “Governo e riqualificazione solidale del territorio” e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e, da ultimo, dal D.Lgs. 11 agosto 2010 n. 128;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico”;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell’Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 dell’allora Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante “Individuazione dei provvedimenti che non comportano l’acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990”;

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l’Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di pianificazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- l’Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l’attuazione della L.r. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante “Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione”, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l’attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale “Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.r. n. 6 del 2009”;
- l’atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all’Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante “Prime indicazioni in merito all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.r. 13 giugno 2008, n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152””;
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante “Approvazione dell’Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 16, comma 1, della L.r. n. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, in merito a “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica” (proposta della G.r. in data 10.01.2007, n. 1)”;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto dal Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del Po (PdGPo) approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dal Dirigente del Servizio Urbanistica e Attività Estrattive in ordine alla regolarità tecnica;

Atteso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che il presente provvedimento deliberativo, non investendo profili contabili in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità di trasmettere tempestivamente il provvedimento medesimo al Comune di Sarmato per le successive determinazioni di competenza;

DELIBERA

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare al PSC del Comune di Sarmato, adottato con atto del Consiglio comunale n. 6 del 6.3.2013, le riserve riportate nell'allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 – Sarmato, riserve al PSC adottato CC 6-2013") parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che le stesse sono espresse con riferimento agli elaborati di cui all'allegato n. 1 (denominato "Allegato 1 – Sarmato, elaborati PSC adottato CC 6-2013") anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che, in merito all'incidenza del PSC nei confronti del Sito di Importanza Comunitaria/Zona di Protezione Speciale (SIC/ZPS) IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio", le riserve, pure riportate nel citato allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 – Sarmato, riserve al PSC adottato CC 6-2013") parte integrante e sostanziale del presente atto, dovranno costituire nel loro complesso prescrizioni in sede di svolgimento della Valutazione di Incidenza di competenza comunale;
3. di richiedere al Comune di Sarmato di adeguare il PSC alle riserve di cui al precedente punto 1., ovvero di esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate, ai sensi dell'art. 32, comma 8, della L.R. n. 20/2000;
4. di invitare il Comune di Sarmato a fornire, in sede di deduzioni, una stesura organica degli elaborati costitutivi del PSC controdedotto che evidenzia le eventuali modifiche in accoglimento delle presenti riserve e delle osservazioni avanzate dalle Amministrazioni pubbliche e dai soggetti privati di cui all'art. 32, comma 6, della L.R. n. 20/2000;
5. di inviare copia della presente deliberazione al Comune di Sarmato per gli adempimenti di competenza;
6. di precisare che il presente provvedimento deliberativo sarà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio on-line dell'Ente, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" modificato e integrato.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
MASSIMO TRESPIDI

II VICE SEGRETARIO
ANTONIO MERLI



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Urbanistica e attività estrattive

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 946/2014 del Servizio Urbanistica e attività estrattive ad oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO DAL COMUNE DI SARMATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 6.3.2013, IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 28/04/2014

**Sottoscritto dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE)
con firma digitale**

Allegato 1 - Sarmato, elaborati PSC adottato CC 6-2013

	Adottati dal Consiglio comunale	scala
QUADRO CONOSCITIVO		
Elaborati	Cartografie	
Relazione	QC 0	
Rilievo degli isolati urbani	QC 1	
Rilievo del patrimonio extraurbano	QC 2	
Area ex stabilimento Eridania	QC 3	
Ricostruzione dello stato ambientale dell'insediamento industriale ex zuccherificio Eridania e prime indicazioni per il recupero dell'area	QC 4	
Elementi di elevato valore faunistico e vegetazionale	QT_B_01	1:10.000
Carta Geomorfologia e strutturale	QT_B_02	1:10.000
Carta Idrologica Idrogeologica e della vulnerabilità	QT_B_03	1:10.000
Carta Pedologica	QT_B_04	1:10.000
Carta delle permeabilità di superficie	QT_B_05	1:10.000
Carta dei vincoli territoriali	QT_B_06	1:10.000
Carta Tecnica di fattibilità	QT_B_07	1:10.000
Carta dei vincoli dei corsi d'acqua principali (PAI-PTCP)	QT_B_08	1:10.000
Carta della pericolosità sismica locale	QT_B_09	1:10.000
Carta Comunale delle aree suscettibili di effetti sismici locali	QT_B_10	1:5.000
Carta di suscettibilità sismica e linee tecnologiche	QT_B_11	1:10.000
Uso reale del suolo	QT_C1_3_01	1:10.000
Caratteristiche territorio urbano: caratteri tipologici	QT_C1_3_02	1:5.000
Caratteristiche territorio urbano: epoche costruttive	QT_C1_3_03	1:5.000
Caratteristiche territorio urbano: stato di conservazione	QT_C1_3_04	1:5.000
Caratteristiche territorio urbano: codici delle schede di rilievo	QT_C1_3_05	1:5.000
Dotazioni territoriali	QT_C1_3_06	1:5.000
Rete fognaria	QT_C1_4A_01	1:5.000
Rete acquedotto	QT_C1_4A_02	1:5.000
Linee elettriche ed impianti di telefonia mobile	QT_C1_4A_03	1:10.000
Infrastrutture per la mobilità	QT_C2	1:10.000
Infrastrutture per la mobilità Punti critici	QT_C2_01	1:5.000
Rilievo del patrimonio edilizio extraurbano e infrastrutture storiche del territorio	QT_C3_01	1:10.000
Stato di attuazione del PRG vigente	QT_D1_9	1:5.000
Pianificazione Comuni confinanti	QT_D1_10	1:25.000
PIANO STRUTTURALE COMUNALE		
Relazione	PSC.R01	
Norme tecniche di attuazione	PSC.N01	
Schede degli ambiti territoriali	PSC.N02	
Temi e luoghi strategici	PSC.T01	1:15.000
Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale	PSC.T02	1:15.000
Ambiti territoriali	PSC.T03	1:15.000

Rete ecologica	PSC.T04	1:15.000
Aree in salvaguardia	PSC.T05	1:15.000
Tutele e vincoli ambientali	PSC.T06	1:15.000
Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche	PSC.T07	1:15.000
Rispetti e limiti all'edificabilità dei suoli e alla trasformabilità degli insediamenti	PSC.T08	1:15.000
VALSAT		
Relazione - VAS - ValSAT		
Rapporto ambientale	PSC.V01	
Sintesi non tecnica	PSC.V02	
Limiti e condizionamenti alle trasformazioni del suolo	PSC.V03	1:15.000
Studio d'incidenza sul Sito SIC-ZPS - Relazione		
Inquadramento territoriale	T01	1:15.000
Localizzazione ambiti oggetto di valutazione	T02	1:15.000
Habitat di interesse comunitario	T03	1:10.000
Inquadramento faunistico	T04	1:10.000

VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Si rileva che il QC è stato organizzato per sistemi, contenuti generali e contenuti specifici con riferimento all'atto di indirizzo del Consiglio regionale n. 173/01 pur avendo trattato i relativi argomenti con estrema sintesi. Inoltre, i contenuti dello stesso **non sono stati modificati in conseguenza delle valutazioni formulate al documento preliminare** (atto GP n. 211 del 14/10/2011) che, pertanto, devono intendersi integralmente richiamate e nelle successive fasi di elaborazione del Piano dovranno essere considerate.
2. E' necessario che le analisi effettuate in ambito comunale siano verificate ed eventualmente integrate/aggiornate (procedere alle integrazioni e articolazioni indispensabili per la definizione delle previsioni di piano) "**recependo**" il **quadro conoscitivo del PTCP 2007 approvato**, in considerazione dell'imprescindibile principio espresso nella LR 20/00 come modificata dalla 6/2009 (art. 4 comma 2-bis).
3. E' importante rendere esplicita, sempre, la **metodologia e la fonte** dei dati assunta nella trattazione dei singoli argomenti ed è necessario che gli elementi conoscitivi e le analisi di tipo accertativo dello stato di fatto e dei processi evolutivi che lo connotano siano, per quanto possibile riferiti all'**attualità ed evolversi in una fase di sintesi e valutazioni che evidenzino: criticità, potenzialità ed opportunità** e i limiti e le condizioni alla trasformazione (che sono stati rappresentati in parte nella Valsat). Si evince che la sintesi critica del QC espressa nella VAS-VALSAT non assume in modo coerente i contenuti delle analisi del QC. E' necessario provvedere ad un aggiornamento coordinato dei documenti. Quanto sopra con riferimento anche al capitolo "FONTI RELAZIONE" della Relazione QC0 (pag. 159), dal quale si evince che le fonti citate sono alquanto datate.
4. E' necessario **correlare i contenuti della relazione con quelli delle cartografie** e, per queste ultime, è necessario facilitarne la lettura inserendo all'interno delle legende, i riferimenti all'articolato normativo di Piano, alle disposizioni normative vigenti ed alle fonti dei dati, anche di quelli in formato digitale (in parte già effettuato).
5. L'articolazione delle **previsioni di piano** (definita ai sensi dell'art. 28 punto f) della LR 20/00, e del suo allegato) deve essere riconsiderata in relazione allo stato dei luoghi rilevato, secondo le **politiche d'ambito** disposte dalla LR 20/00 tenendo conto di quanto definito dal PTCP 2007 e dai piani e atti provinciali e regionali.
6. Gli **elaborati cartografici finali** del Piano dovranno essere trasmessi a questa Amministrazione secondo modelli e con formati digitali definiti dall'Atto di Indirizzo C.R. n. 484/2003 "Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n.20, art. A-27 – Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione" e dall'elaborato formalizzato con D.D. 2172/2006: "Modello dati di base del Piano Strutturale Comunale (PSC)", in attuazione della stessa Deliberazione n. 484/2003.

Preso atto delle scale di **rappresentazione delle cartografie di piano** (scala 1:15.000) si sottolinea che l'art. A-27 della L.R. 20/00 dispone che per la rappresentazione del piano dovrà essere utilizzata la carta tecnica regionale alla scala 1:5000 o le sue derivate alle scale 1:10.000, 1:25.000 o basi cartografiche comunali per le rappresentazioni a scala di maggior dettaglio che siano congruenti con la CTR.

7. Le analisi e **approfondimenti elaborati nella Relazione illustrativa** (PSC.R01) devono trovare collocazione nel QC, mentre nella relazione di piano devono rimanere i soli contenuti di carattere progettuale.
8. **Dimensionamento residenziale** - La potenzialità del piano, è stata espressa considerando i seguenti scenari di progetto :
- il solo trend demografico positivo (ipotesi 0)
 - l'attuazione dell'area APEA ex. Eridania (ipotesi 1)
 - la realizzazione sia dell'area APEA che dell'area commerciale (ipotesi 2)
- Il dimensionamento dovrà essere verificato considerando quanto disposto dagli art. 63, 64 e 73 del PTCP 2007.
9. **Dimensionamento produttivo** – Occorre verificare il dimensionamento del piano secondo i disposti dell'art. 74 del PTCP e con riferimento agli art. 84 e 85 considerando i contenuti dell'Accordo territoriale sottoscritto dal Comune e dalla Provincia in data 27 marzo 2012.
10. Dalla verifica del documento **PSC.N01 Norme tecniche di attuazione** del PSC- è emersa l'esigenza di rivedere il testo attenendosi all'**applicazione dell'art. 18 bis della LR 20/00**, quando prevede che, i piani debbano disciplinare unicamente le funzioni di governo del territorio attribuite al loro livello di pianificazione e non contengano la riproduzione, totale o parziale, e neppure rielaborazioni delle normative vigenti sovraordinate (in particolare di PTCP), operando invece con specifici richiami espressi alle stesse norme. Ogni elemento di progetto di livello comunale deve trovare un puntuale riscontro normativo, che dovrebbe essere reso esplicitato nelle legende delle cartografie così come le descrizioni delle cartografie dovrebbero diventare parti delle norme. Si rammenta, infine, che con atto CP n. 71 del 20 dicembre 2013 è stata adottata una Variante al PTCP e, pertanto, da tale data decorrere il regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 12 della LR 20/00.
11. Occorre rivedere l'elaborato **PSC.N02 -Schede degli ambiti territoriali** secondo quanto puntualmente evidenziato nelle riserve specifiche di seguito riportate.
12. Si evidenzia, come già affermato nell'ambito delle considerazioni generali riferite al QC, che, a seguito della revisione del QC e degli elaborati di progetto ed in coerenza con i contenuti di tali elaborati, si dovrà procedere ad un aggiornamento del documento "PSC.V01 – Val.S.A.T. Rapporto ambientale".
13. Si rammenta che per l'approvazione del Piano è necessario che sia stata svolta la Valutazione d'incidenza ai sensi della LR 7/2004 e che la stessa tenga conto delle valutazioni provinciali in merito alle incidenze del piano, contenute nel presente documento. L'art. 5 della LR 7/2004 e la DGR 1191/2007 prevedono che il Comune, competente all'approvazione del PSC, lo adegui ai rilievi formulati dalla Provincia oppure si esprima sugli stessi con motivazioni puntuali o circostanziate.
14. Si rammenta al Comune che questa Amministrazione provvederà a formalizzare, contestualmente all'Intesa sul PSC, il Parere Motivato anche sulla base dei pareri che saranno formulati dagli Enti con competenze in materia ambientale (ARPA, AUSL, ATERSIR, Consorzio di Bonifica di Piacenza, Regione Emilia Romagna-Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Fiume Po, Soprintendenza per i Beni architettonici paesaggistici per le province di Parma e Piacenza e Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna) coinvolti nel procedimento di valutazione ambientale del PSC medesimo, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m..

QUADRO CONOSCITIVO

A - SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE

15. Così come già espresso in sede di valutazione del documento preliminare si conferma la necessità di provvedere ad un aggiornamento e completamento dei dati utilizzati nel QC relativamente al **sistema economico e sociale che sono riferiti al 2007 o in alcuni casi 2008.** L'incremento della popolazione negli ultimi anni non conferma la tendenza del triennio considerato (2005/2007); inoltre, al 31.12.2010, significativa è la presenza di stranieri. Gli abitanti residenti al censimento 2011 sono risultati 2919.
16. Nel QC non è stata rappresentata l'**attività edilizia** degli ultimi 10 anni, che evidenzia anche gli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. (rif. art. 64 del PTCP 2007)
17. **Settore agricolo** - i centri aziendali dovrebbero essere indicati in cartografia e per tali attività dovrebbero essere prodotte delle schede illustrative.
18. Occorre completare l'analisi delle principali **attività produttive** con delle schede descrittive che evidenzino eventuali criticità/potenzialità ed esigenze aziendali.
19. Si rammenta quanto espresso nell'ambito delle valutazioni finali sul Documento Preliminare del PSC ed il relativo Quadro Conoscitivo, formalizzate con atto G.P. n. 211 del 14.10.2011 e relative ai contenuti degli elaborati costitutivi degli strumenti urbanistici di livello comunale di cui alla L.R. 20/2000 stabiliti dalla **normativa di settore sul commercio al dettaglio** (D.Lgs. 114/1998, L.R. 14/1999, Atti di Indirizzo C.R. n. 1253/1999 e C.R. n. 1410/2000).

In particolare, si ribadisce che il Quadro Conoscitivo effettua:

- l'analisi della rete distributiva esistente, ossia illustra l'assetto delle strutture di vendita presenti sul territorio (almeno in termini di localizzazione e consistenza di ciascuna media struttura di vendita - medio-piccola e medio-grande -, di localizzazione delle aree o assi o fronti ove si concentra il commercio di vicinato e di perimetrazione di eventuali Progetti di Valorizzazione Commerciale – PVC - approvati), a partire dalle indagini effettuate nell'ambito dell'Osservatorio regionale sul commercio e della Variante parziale di adeguamento del vigente PRG alla normativa sul commercio al dettaglio (adottata con atto C.C. n. 23 del 19.07.2012), i cui dati devono essere aggiornati sulla base delle informazioni messe a disposizione dagli uffici comunali;
- la valutazione del dimensionamento della rete distributiva esistente, anche in termini di raffronto con i dati disponibili a livello provinciale e regionale (popolazione residente e gravitante, tendenze socio-demografiche, efficacia della dislocazione della rete distributiva esistente rispetto all'accessibilità, previsioni del PRG vigente, ...).

Pertanto, occorre integrare gli elaborati del Quadro Conoscitivo e procedere all'illustrazione dell'assetto della rete distributiva esistente sul territorio comunale, in termini di:

- superficie di vendita complessiva autorizzata,
- n. residenti per esercizio,
- valore percentuale di superficie di vendita relativo alle varie classi tipologiche rispetto alla superficie di vendita complessiva,
- maggiore o minore diffusione di una certa tipologia dimensionale,
- superficie di vendita media, per ogni classe dimensionale e settore merceologico,

- livelli di servizio della rete commerciale (superficie di vendita per 1.000 abitanti), per ogni classe dimensionale e settore merceologico, da affiancare al valore complessivo già riportato,
- confronto con dati regionali, provinciali e dei comuni dell'Ambito Territoriale Sovracomunale (ATS) disponibili.

articolati in funzione della tipologia dimensionale e del settore merceologico (alimentare e non alimentare).

20. Ai fini dell'illustrazione della tematica risulterà utile un'**individuazione grafica schematica degli esercizi commerciali** presenti sul territorio comunale (articolati secondo la tipologia dimensionale ed il settore merceologico), operando contestualmente una graficizzazione delle aree, assi o fronti ove si concentra il commercio di vicinato e di perimetrazione di eventuali Progetti di Valorizzazione Commerciale (PVC) approvati.
21. Occorre integrare la Relazione illustrativa del QC, inserendo uno specifico approfondimento relativo all'attuale **rete commerciale**, prodotto sulla base dei contenuti del QC del PTCP 2007 (Volume A, Tav. T2 "Vocazioni territoriali e scenari di progetto" ed Allegato N9 alle Norme), dell'Osservatorio regionale del commercio, dei dati contenuti nel vigente PRG (aggiornato a seguito della sopraccitata Variante parziale) e dei più recenti dati forniti dall'Ufficio commercio comunale.
- Infine, risulta necessario chiarire quali siano gli elementi di criticità e di potenzialità relativi al settore del commercio, al fine di definire le più idonee azioni nel progetto di Piano.

B - SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE

22. Nell'elaborato **QC0** a pag. 31 l'elenco degli elaborati non corrisponde alle tavole presentate.
23. Nell'elaborato **QT_B_02** risulta necessario differenziare i tematismi inerenti gli "Elementi Morfologici" (Scarpata morfologica, Scarpata morfologica di origine fluviale associata al Po e Scarpata morfologica di origine fluviale associata al T. Tidone) e gli "Elementi Antropici" (argine interno..., Argine posto nel settore nord..., Argine costruito dal Consorzio...) in quanto così come prodotti non permettono di comprendere le varie tipologie cartografate. Si suggerisce inoltre di contraddistinguere i vari simboli con segni grafici riconoscibili anche in assenza di colore.
24. L'elaborato **QT_B_03** risulta di difficile lettura e contiene una serie di imprecisioni che devono essere eliminate. Si suggerisce, a puro scopo esemplificativo, di suddividere le tematiche relative all'idrologia di superficie e all'idrogeologia nei seguenti elaborati:
- Carta Idrogeologica contenente oltre alle indicazioni di soggiacenza della falda freatica anche l'ubicazione dei pozzi e le zone di protezione delle acque sotterranee individuate dal PTA Regionale e dal PTCP;
 - Carta della vulnerabilità degli acquiferi contenente informazioni in merito a Classi di vulnerabilità, produttori reali o potenziali di inquinamento, aree destinate allo spandimento liquami zootecnici, invasi artificiali, reti fognarie e/o trattamento reflui, ecc.;
 - Carta del reticolo idrico e relative pertinenze fluviali contenente le informazione riguardante tutto il retico idrico superficiale e le aree di pertinenza fluviale (fasce fluviali);
25. L'elaborato **QT_B_08** presenta la doppia mappatura delle fasce fluviali relative al PAI e al PTCP. A seguito dell'intesa sottoscritta in data 12/04/2012 per "*LA DEFINIZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) DI PIACENZA RELATIVE ALL'AT-*

TUAZIONE DEL "PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO DEL FIUME PO" (PAI) il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Piacenza assume il valore e gli effetti di piano settoriale di tutela e uso del territorio di propria competenza e trova applicazione in luogo del PAI vigente. E', pertanto, necessario fare riferimento solamente alle aree di pertinenza fluviale indicate nel PTCP vigente.

26. L'elaborato **QT_B_06** contiene le seguenti imprecisioni:

- in primo luogo si richiama quanto sopracitato in merito all'indicazione delle fasce fluviali relative al PAI e al PTCP;
- non risulta chiaro il doppio simbolo riferito alle zone SIC e ZPS;
- in merito al Piano di Tutela delle Acque la dicitura corretta è "Settore B" e "Settore B-Studio";
- in merito ai vincoli territoriali evidenziati nell'ultima parte della legenda è necessario indicarne l'origine.

Sarebbe inoltre opportuno rivedere alcuni graficismi che non rendono agevole la lettura dell'elaborato.

27. Nell'elaborato **QT_B_07** la descrizione delle classi di edificabilità 2 e 3 non corrisponde a quanto indicato nell'elaborato QC0 pag. 91 e 92; occorre eliminare tale incongruenza. Inoltre, al fine di rendere cogenti le indicazioni contenute nella relazione, occorre che le stesse trovino riscontro nelle NTA.

28. Per quanto riguarda l'elaborato **QT_B_09**, poiché a pag 48 della Relazione (elaborato QC0) viene fatto riferimento ad un settore di territorio comunale potenzialmente interessato da scenari di pericolosità sismica, è necessario evidenziare tale circostanza anche in cartografia.

29. L'**analisi del sistema naturale ed ambientale** deve essere rivista e integrata trattando i temi relativi all'assetto vegetazionale, alle aree di valore naturale ed ambientale, alla rete ecologica e agli aspetti faunistici, come di seguito indicati.

- **Assetto vegetazionale** – Nel paragrafo B.2 - "Ambiti vegetazionali e faunistici" si cita un nuovo rilievo dell'assetto vegetazionale e si accenna al fatto che la tav. QT_B_01 "riporta gli elementi principali". E' necessario che tutti gli elementi di difformità rispetto alla tav. A2 del PTCP (aree boscate ed elementi vegetazionali) riscontrati in sede di rilievo o foto-interpretazione vengano puntualmente evidenziati e motivati, come previsto all'art. 12 c. 8 delle NTA del PTCP. Il quadro conoscitivo del PSC dovrà inoltre contenere i dati raccolti nel corso della campagna di rilievo vegetazionale citata, esplicitando con chiarezza le fonti dei dati. In mancanza di tali elementi non potrà essere acquisito un assetto vegetazionale difforme da quello contenuto nella tav. A2 del PTCP. Le verifiche richieste sono particolarmente significative e necessarie rispetto alla zona definita come boscata a sud dell'abitato di Nusone in quanto la Legge n. 35 del 2012 prevede che siano escluse dalla definizione di bosco "le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli".

Infine, si rappresenta che nella tav. QT_B_01 la rappresentazione grafica delle formazioni lineari non evidenzia con adeguata chiarezza la continuità di tali elementi.

- **Aree di valore naturale ed ambientale** – Nella relazione di QC pur essendo "accennati" i temi relativi a aree boscate, filari, siti Rete Natura 2000, rimboschimenti e zone umide non risulta chiaro quali elementi di valore naturale e ambientale vengono studiati per la successiva definizione delle aree di valore naturale e ambientale. E' necessario esplicitare il tema facendo riferimento alla Tav.

B3.a, alla relazione del Quadro Conoscitivo del PTCP 2007 e all'art. 60 delle norme del medesimo piano. In particolare è opportuno riportare in questa sezione:

- la descrizione e caratterizzazione delle zone umide presenti nei territori comunali anche con riferimento ai disposti dell'art. 16 delle NTA del PTCP (vasche ex-eridania ricadenti in SIC/ZPS, Bucone della Mezzana, del quale è stato svolto un censimento vegetazionale dalle GEV e non allegato al documento in esame, Ansa Rio Corniola biotopo umido ricadente nel SIC/ZPS e sito riproduttivo di *Rana Lessonae* specie d'interesse comunitario e erroneamente attribuito nell'all. B3.1 (R) del PTCP al Comune di Castel San Giovanni), riportandone la perimetrazione e valutandone lo stato evolutivo;
- le previsioni di ripristini naturalistici a seguito di attività estrattive pianificate (polo la Casella);
- la golena del Po;
- i rimboschimenti se svolti con finalità naturalistiche;
- altre aree o ambiti ritenuti d'interesse naturalistico a scala comunale.

• **Rete ecologica** - Considerando che:

- in seguito alle valutazioni provinciali formulate al Quadro Conoscitivo e al Documento Preliminare non sono stati sviluppati approfondimenti relativamente a questo tema,
- con deliberazione n. 10 del 25/03/2013 sono state approvate le “Linee guida per la costituzione della Rete Ecologica locale”.

Si rappresenta l'opportunità di adeguare il Piano (QC e PSC) alle citate linee guida per evitare una successiva variante specifica di adeguamento. Si rappresenta, inoltre, che queste ultime contengono specifiche indicazioni per l'attuazione delle “Misure per la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica” (allegato N5 alle NTA del PTCP), che necessitano non solo di una specifica disciplina ma anche di approfondimenti da svolgere nell'ambito del quadro conoscitivo.

- **Aspetti faunistici** – è necessario riportare indicazioni relativamente alla vocazionalità faunistica del territorio con riferimento al Piano Faunistico Venatorio Provinciale.

30. Relativamente alle **unità di paesaggio** trattate in Relazione (QC0), nel Capitolo dedicato al Sistema della Pianificazione, ed in particolare nel paragrafo D.1.2, e comunque in riferimento al PTCP previgente, si evidenzia che, ai sensi del comma 2 dell'art.54 del PTCP vigente, risulta necessario, oltre ad acquisire le delimitazioni delle Unità di Paesaggio e delle Sub unità di rilevanza locale, presenti sulla Tav.T1 del Piano provinciale, facendo corrispondere la delimitazione ad elementi fisici riconoscibili sul territorio, anche approfondire la descrizione delle invarianti di paesaggio delle sub unità di rilevanza locale, individuando gli elementi di criticità e i punti di forza che si differenziano da quelli riferiti all'Unità di paesaggio provinciali di appartenenza. Ciò al fine di provvedere nell'ambito del PSC a:

- articolare il grado di applicabilità, a livello locale, delle raccomandazioni proposte nell'allegato N6 del PTCP vigente;
- dettare le disposizioni finalizzate non solo al mantenimento ed al ripristino delle diverse componenti costitutive del paesaggio, ma anche ad una loro piena valorizzazione attraverso politiche attive di intervento.

Si provveda inoltre, ai sensi del comma 5 dell'art.54 del PTCP vigente, a verificare l'articolazione delle sub unità di paesaggio di rilevanza locale, sulla base delle delimitazioni delle sub unità ricadenti nei territori comunali limitrofi.

In adeguamento al PTCP, risulta pertanto necessario integrare gli elaborati di QC, al fine di recepire le suddette disposizioni.

31. In merito al **sistema insediativo storico urbano e rurale**, si evidenzia quanto segue:

- secondo le disposizioni di cui all'art.24 del PTCP vigente, nel PSC devono essere individuate, relativamente a tutto il territorio comunale le **zone urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane**, articolandole in “Centri storici - zone urbane storiche” che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione (patrimonio edilizio, rete viaria, spazi ineditati e altri manufatti storici) e “strutture insediative storiche non urbane”, costituite da tessuti o nuclei edificati di antica formazione nonché dalle aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica, indicando lo stato di consistenza dei tessuti edilizi (non alterato, parzialmente alterato, alterato); tale articolazione deve essere effettuata verificando ed integrando le individuazioni presenti sulle Tav.A1.1 e all'Allegato N2 del Piano provinciale, al fine di definire nelle tavole di Piano, sulla base della metodologia di analisi proposta dal Piano provinciale, la perimetrazione degli insediamenti storici. Pertanto, in riferimento al PTCP vigente che individua Sarmato come Tessuto agglomerato (parzialmente alterato) e Agazzino come nucleo principale, sulla base dell'analisi, relativamente a tutto il territorio comunale, delle zone urbane storiche e delle strutture insediative storiche non urbane, anche in riferimento ai contenuti dell'elaborato QC1 e delle Tavole QT_C1_3_02, QT_C1_3_03, QT_C1_3_04 e QT_C1_3_05, relativi all'analisi del territorio urbano (analisi tipologica, epoche costruttive, stato di conservazione e isolati urbani), e alla perimetrazione del “Centro storico” effettuata sulla Tavola PSC T03 “Ambiti Territoriali”, si definisca la gerarchia degli insediamenti storici effettuandone la corretta perimetrazione; relativamente al tessuto agglomerato di Sarmato definito dal Piano provinciale come “parzialmente alterato”, si evidenzia che il PSC può escludere dalla perimetrazione le parti non più originarie che siano localizzate marginalmente al nucleo integro, sulla base delle analisi contenute nel QC, anche indicando riferimenti morfologici e tipologici per l'eventuale sostituzione dei tessuti alterati ancora in stretto rapporto con l'edificazione storica residua. Si verifichi inoltre l'eventuale presenza di nuclei secondari (si verifichino ad esempio le caratteristiche di Pontetidone), provvedendo, in base all'analisi documentata della qualità storica ed architettonica (integrando eventualmente gli elaborati di analisi delle “caratteristiche del sistema urbano” del QC) e in coerenza con la metodologia indicata nel Quadro conoscitivo del PTCP, a definirne la perimetrazione oppure ad attuare una tutela limitata o mirata a singole unità edilizie di valore storico ed architettonico.

Sulla base delle suddette considerazioni si integrino/modifichino gli elaborati di QC, in particolare, esplicitando nella Relazione (QC0) la metodologia di analisi, le fonti ed i risultati e rappresentando sulle Tavole, i risultati delle specifiche analisi da effettuarsi relativamente a tutto il territorio comunale e le zone urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane.

Per quanto riguarda l'analisi degli isolati urbani, al fine di una più chiara lettura e comprensione del QC, si ritiene opportuno modificare la denominazione della Tav. QT_C1_3_05 sostituendo a “codici delle schede di rilievo”, la dicitura “individuazione degli isolati urbani”, in quanto, sulla tavola, sono individuati gli isolati urbani con numerazione che rimanda ai codici identificativi degli isolati descritti nell'elaborato QC1-Rilievo degli isolati urbani e non ai codici delle schede; la funzione del codice scheda in realtà non risulta chiara e potrebbe pertanto coincidere con il codice dell'isolato. Nella voce di legenda si inserisca il riferimento all'elaborato QC1. L'elaborato QC1, considerato che nelle schede

in esso contenute, non sono presenti le planimetrie degli isolati, con l'individuazione dei punti di scatto del rilievo fotografico effettuato, risulta di difficile lettura e la specifica codifica presente di poca utilità. Infine si evidenzia che alcuni insediamenti analizzati nell'elaborato QC1 e sulla Tav. QT_C1_3_5 non presentano le caratteristiche di "isolato urbano"; risulta pertanto necessario apportare le opportune modifiche al fine di eliminare le incongruenze presenti;

- relativamente alle **zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale** di cui all'art.25 del PTCP e all'art.A-9 della L.R.20/2000, ossia agli insediamenti non individuabili come "zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane" di cui al precedente punto, il Comune, fra il patrimonio urbano ed extraurbano censito, deve individuare:
 - Immobili soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004 (vincolati con decreto o sottoposti a tutela "ope legis"), ovvero che presentino caratteristiche tali da essere riconosciuti come beni di interesse artistico, storico e architettonico;
 - Immobili di interesse storico, culturale e testimoniale non vincolati;
 - Immobili che, rimasti inalterati nel tempo, presentano caratteristiche tipologiche ben definite;
 - Immobili che, pur presentando ancora determinati caratteri tipologici, sono stati interessati da interventi irreversibili che ne hanno alterato irrimediabilmente le caratteristiche originarie ed immobili che non ricadono nella classificazione tipologica proposta ma che presentano comunque caratteristiche di testimonianza.

Sulla base degli approfondimenti effettuati (elaborati QC1, QC2, Tavole QT_C1_3_02/03/04/05 e QT_C3_01), dei contenuti della Tav. PSC.T07 ed in riferimento alle Tavole A1.1 e D3.a nord e all'All.N3 alle Norme del PTCP, si integrino gli elaborati di QC con le informazioni sopra descritte, individuando in cartografia le zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale quali emergenze puntuali, suddivisi secondo le tipologie definite dal PTCP (art.25, comma 1) e opportunamente codificati, predisponendo specifici elenchi nei quali inserire i dati relativi ai beni e i codici identificativi (codice Id. Comune e codice Id Provincia vd. All.N3 PTCP). I nuovi contenuti dovranno poi essere trattati nella Relazione QC0, al paragrafo C.1.2.4., esplicitando l'analisi effettuata, la metodologia utilizzata, le fonti e i risultati delle indagini; nel citato paragrafo dovranno inoltre essere sostituiti i riferimenti legislativi presenti con quelli vigenti ed aggiornato l'elenco dei beni soggetti a vincolo culturale ai sensi del D.Lgs.42/2004, sulla base di tutti i decreti di vincolo emessi ed inserendo gli immobili di proprietà pubblica con più di settant'anni, sottoposti a tutela "ope legis";

- relativamente alle **viabilità storica** di cui all'art.27 del PTCP, i percorsi storici consolidati sono individuati in conformità al PTCP vigente; ai fini dell'adeguamento al PTCP, risulta però necessario ai sensi del citato articolo, individuare anche la viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze, sulla scorta del primo catasto dello Stato nazionale. In merito agli elementi nodali di mobilità storica, si evidenzia che sulla Tav. QT_C3_01 non è individuato un "guado" presente sulle Tavole A1.1 del PTCP e PSC.T07. Inoltre, nel QC devono essere presenti gli approfondimenti effettuati in tema di viabilità storica al fine di illustrare la metodologia di analisi, le motivazioni di ordine storico, topografico e funzionale che supportano le individuazioni e le fonti e di descrivere lo stato conoscitivo dei percorsi storici ed elementi nodali presenti sul territorio comunale di Sarmato; ciò anche in considerazione dei contenuti della Tav. PSC.T07 che oltre ai percorsi storici consolidati recepiti dal PTCP, individua "Collegamenti carrabili ottocenteschi di interesse primario" e "Tracce di collegamenti antichi di primaria importanza" che non risultano però supportati da alcuna analisi e/o materiale

documentale. Sulla base di quanto sopra, si integrino gli elaborati di QC, in particolare la Tav. PSC.T07 e la Relazione (QC0) al paragrafo C.1.2.2;

- relativamente al tema della **centuriazione**, sulla Tav. QT_C3_01, sono stati individuati gli “elementi localizzati” recependoli dalla Tav. A1.1 del PTCP; ai sensi dell'art.23 comma 10 del PTCP, risulta però necessario accertare le caratteristiche degli elementi localizzati, ovvero proporre integrazioni, modifiche, ridefinizioni sulla base di adeguate motivazioni di carattere storico topografico, secondo le procedure dettate dall'art. 22 della L.R. n. 20/2000 e dalle disposizioni in materia di beni culturali. Considerato che nella Relazione di QC non è stata affrontata la tematica, si provveda ad integrarla con uno specifico paragrafo che descriva l'analisi effettuata a supporto dell'individuazione cartografica degli elementi localizzati, la metodologia utilizzata, le fonti e i risultati delle indagini;
- ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art.22 del PTCP vigente, nel QC devono essere individuate, relativamente a tutto il territorio comunale, le “**zone di interesse archeologico**”, tenendo conto delle individuazioni presenti sulla tavola C1.f nord del QC del Piano provinciale e provvedendo comunque a definire una loro perimetrazione in accordo con la Soprintendenza per i Beni archeologici. Risulta inoltre opportuno:
 - predisporre un allegato che contenga una schedatura dei siti di interesse archeologico, sulla base dei contenuti dell'All.C1.3 (R) “Ricognizione e schedatura delle aree archeologiche” al QC del PTCP;
 - integrare la Relazione di QC (QC0) al paragrafo C.1.2.3, al fine di illustrare la metodologia di analisi e le fonti e di descrivere lo stato del patrimonio archeologico presente nel territorio comunale di Sarmato; si elimini inoltre l'elenco delle aree di interesse archeologico presente nel suddetto paragrafo, in quanto riferito al PTCP 2000;Si evidenzia infine che il PTCP vigente indirizza i Comuni alla elaborazione della “Carta delle potenzialità archeologiche” nell'ambito della predisposizione del PSC. Si valuti pertanto l'opportunità di predisporre tale carta secondo quanto dispone il comma 6 dell'art.22.

32. Come già riferito nelle valutazioni espresse con riferimento al documento preliminare, nella tavola QT_C1_4A_01– Rete fognaria- non è chiaro se quanto rappresentato considera i contenuti della relazione e, in particolare, quanto indicato in grassetto a pag. 107. Le reti dovrebbero essere considerate (nella tavola e/o relazione) secondo la valutazione del carico idraulico, le valutazioni aggiornate degli impianti di depurazione in termini quali-quantitativi, programmi di adeguamento di ATERSIR (ex ATO), capacità drenante dei canali (problema acque bianche) (per il dettaglio vedi parere ARPA e AUSL).
33. **Acquedotto** - Come già riferito nelle valutazioni espresse con riferimento al documento preliminare, dalla relazione si apprende che la rete è stata quasi completamente sostituita. A tale riguardo è necessario analizzare dettagliatamente le criticità strutturali e impiantistiche rimanenti, oppure, esplicitare l'assenza di criticità per questo sistema.(vedi parere ARPA e AUSL)
34. **Linee elettriche** - Come già riferito nelle valutazioni espresse con riferimento al documento preliminare, Occorre completare la tavola con riferimento all'articolazione già definita nella tavola C1.h del QC del PTCP 2007, integrando i contenuti della relazione con la fonte dei dati e l'indicazione del sistema utilizzato per definire le fasce di rispetto e lo stato di aggiornamento dei dati. Analogamente deve essere analizzata la presenza di eventuali impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile sul territorio comunale ed eventuali programmi di sviluppo delle reti proposte dai gestori, per consentire l'indicazione dei corridoi di fattibilità o l'esclusione di essi. (rif. art. 47 del PTCP 2007). La trattazione dovrà essere

completata (in termini sia descrittivi che cartografici) con l'illustrazione della rete delle fibre ottiche, ecc. eventualmente esistenti sul territorio comunale. Vedi inoltre indicazioni ARPA e AUSL .

35. **Inquinamento luminoso** - occorre trattare l'argomento in quanto, come esplicitato dall'art. 70 del PTCP 2007, i Siti della Rete Natura 2000 (SIC/ZPS) devono essere identificati come "zone di protezione dall'inquinamento luminoso".
36. Come già riferito nelle valutazioni espresse con riferimento al documento preliminare **l'analisi prodotta sugli spazi pubblici** è oltremodo sintetica e necessita di essere integrata con dati relativi ai residui di PRG pianificato e non attuato e al livello di funzionabilità e accessibilità. Inoltre la semplice valutazione di "situazione abbastanza soddisfacente" (pag. 109 della relazione) non è coerente con quanto indicato nella **Relazione illustrativa** (PSC.R01 – pag. 57) in quanto è riferito che la dotazione pro-capite dei servizi è inferiore ai minimi di legge da pianificare. Occorre coordinare le due relazioni (QC e PSC) e integrare il quadro conoscitivo.
37. I distributori di carburante non rientrano fra le dotazioni territoriali occorre, pertanto, aggiornare la tabella a pag 109 della - Relazione QC0 - cap. C.1.4.A.2.
38. Come già riferito nelle valutazioni espresse con riferimento al documento preliminare, si chiede di effettuare l'analisi della qualità ecologico-ambientale, individuando tutte le dotazioni ecologiche (insieme degli spazi, opere e interventi che concorrono a migliorare la qualità dell'ambiente urbano) esistenti. Inoltre occorre produrre approfondite analisi, corredate anche di elaborazioni cartografiche in merito a : inquinamento atmosferico, spandimento liquami (dati Servizio Ambiente Provincia), acque sotterranee e superficiali, elettromagnetismo, radiazioni ionizzanti, stato di qualità del suolo, energia, eventuali rischi industriali e rumore (Zonizzazione acustica-stato di fatto e di progetto). Per il dettaglio delle valutazioni di queste matrici vedi pareri di ARPA e AUSL espressi in sede di Conferenza di pianificazione.
39. Con riferimento all'art. 102 del PTCP 2007, nel piano occorre recepire la **classificazione della rete viaria** contenuta nella tavola I2 relativa al livello funzionale (PTCP 2007), anche al fine della individuazione delle fasce di rispetto dimensionate ai sensi del D.Lgs n. 285/1992 e successive modifiche come articolate nella tabella presente nell'Art. 103 del PTCP. Tale adempimento non può prescindere dall'individuazione del perimetro del Centro abitato così come definito dall'art. A-5, comma 6 della LR 20/00.
Nel QC tutta la rete stradale esistente deve essere rappresentata secondo la titolarità amministrativa e gestionale. (rif. tav. C2.a del QC del PTCP). Tali elementi sono rappresentati nella tavola PSC T06 ma non trova riscontro negli elaborati testuali.
40. Relativamente al sistema del **territorio rurale** trattato nel Capitolo C.3 dell'elaborato QC0, risulta necessario esplicitare gli approfondimenti effettuati, sulla base delle disposizioni del PTCP, al fine di definire gli ambiti individuati sulla Tav. PSC.T03 – Ambiti territoriali e descritti nel Capitolo 4 della Relazione illustrativa (PSC.R01) del PSC. Considerato che il Piano provinciale ha effettuato una prima individuazione degli ambiti del territorio rurale, demandando l'individuazione definitiva ai PSC che deve basarsi su approfondimenti e analisi delle specificità locali, secondo una metodologia analoga a quella utilizzata nel Piano provinciale e secondo le direttive di cui al comma 7 dell'art.56 "Definizione, obiettivi e articolazione del territorio rurale" e gli indirizzi di cui all'art.59 "Ambiti agricoli periurbani", è necessario integrare il QC con i risultati delle analisi effettuate relativamente al territorio rurale e alle sue componenti; i contenuti devono essere rappresentati in cartografia e trattati nell'elaborato QC0,

integrando il Capitolo C.3, esplicitando la metodologia di analisi, le fonti, i risultati valutati in riferimento all'elaborato QC0 (capitolo B.2), alle Tavole QT_C1_3_01 e QT_B_01 e al Quadro Conoscitivo del PTCP vigente.

41. Relativamente al censimento del **patrimonio edilizio in territorio rurale**, al fine della corretta applicazione della specifica disciplina, risulta necessario esplicitare nelle schede contenute nell'elaborato QC2 – Rilievo del patrimonio extraurbano, se gli edifici censiti sono o non sono funzionali ~~e non~~ all'esercizio dell'attività agricola. Si evidenzia che negli estratti cartografici, contenuti nel suddetto elaborato, non è sempre presente l'individuazione dei punti di scatto del rilievo fotografico effettuato, e che la numerazione degli edifici risulta di difficile lettura; non è inoltre presente l'estratto cartografico per il complesso n.44.

In merito alla Tav.QT_C3_01, risulta necessario inserire nella voce di legenda “Nucleo agricolo”, il riferimento all'elaborato QC2 che contiene le schede relative ad ogni complesso censito ed utilizzare nei citati elaborati le medesime terminologie, richiamando quelle del PTCP e della L.R.20/2000; infine, si inseriscano sulla suddetta tavola tutti i codici relativi ai complessi schedati (non sono presenti quelli relativi ai complessi 07, 13, 22, 25, 27 e 38).

D - SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE

42. Considerato che nel QC non si è provveduto a rappresentare in cartografia e ad analizzare il sistema vincolistico derivante da norme vigenti e provvedimenti amministrativi, ma che il PSC, così come disposto dall'art.19 della L.R.20/2000, contiene tra i propri elaborati costitutivi la “**Tavola dei vincoli**” (Tavole PSC.T06, PSC.T.07 e PSC T.08), che dovrà essere corredata, sulla base della specifica riserva, dalla “**Scheda dei vincoli**”, non si ritiene necessario che si effettui un'integrazione del QC con la trattazione della tematica in oggetto; si ritiene comunque opportuno inserire nell'elaborato QC0, nella sezione “D. Sistema della Pianificazione”, il riferimento all'analisi e rappresentazione del sistema vincolistico, contenuta negli elaborati di PSC.
43. **PTCP 2007** – Premesso che l'**analisi della pianificazione sovraordinata generale e di settore**, contenuta nell'elaborato QC0 al capitolo D.1, deve essere sintetizzata al fine di evidenziare gli obiettivi e le azioni che abbiano una diretta connessione con il territorio comunale, evitando di duplicare i contenuti degli strumenti vigenti, risulta necessario completare l'analisi con la trattazione di tutti i Piani (come sotto specificato) ed aggiornare il paragrafo D.1.2 sulla base del PTCP vigente approvato con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e della variante specifica al medesimo Piano adottata con atto C.P. n.71 del 20 dicembre 2013. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 18bis della LR 20/00 (c.m. dalla LR 15/2013), nel PSC tutti gli elementi del PTCP dovranno trovare riscontro normativo operando specifici richiami espressi alle norme del piano sovraordinato evitando duplicazioni.
44. **PIAE** – con atto CP n. 124 del 21.12.2012 è stata approvato il PIAE 2011 che il PSC deve considerare per l'aggiornamento del QC. Lo strumento provinciale attribuisce al Comune di Sarmato un incremento di quantitativi da pianificare nel polo n. 44-La Casella che il Comune dovrà poi assumere nella pianificazione di settore comunale. Dall'elaborato P 10 non risultano presenti nel territorio comunale Impianti fissi di lavorazione degli inerti. Il Comune riferisca in merito all'impianto fisso esistente, pianificato nei pressi della località Madonna del Rosario. Le integrazioni dovranno considerare in

particolare la Relazione Tecnica punto 4.2.1 Poli estrattivi del PIAE 2011.

45. **PPGR** - (cap. D2.2 del volume del QC del PTCP 2007) - occorre integrare il QC considerando le tavole v.R1 e v.R2 del PTCP 2007, inoltre è necessario approfondire il tema relativamente alle aree idonee alla localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti (art. da 37 a 50) con particolare riferimento agli articoli 49 e 50 del PTCP 2007. Rispetto a questi ultimi potranno essere aggiunte ulteriori areali purchè queste ultime risultino incompatibili con la localizzazione di impianti a seguito di un'approfondita analisi del contesto territoriale ed in coerenza con gli obiettivi e le politiche assunte dal piano strutturale medesimo. In merito agli strumenti di pianificazione in materia di rifiuti si rammenta che con DGR 103 del 3 Febbraio 2014 è stato adottato il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti
46. Rispetto alla pianificazione sovraordinata occorre considerare :
- **Piano faunistico venatorio** 2008/2012 secondo l'impostazione metodologica contenuta nel cap. D2.3 del volume "D" del QC del PTCP 2007;
 - **PPRTQA** - Piano di risanamento e tutela della qualità dell'aria -secondo quanto proposto con riferimento al cap. D2.4 del volume del QC del PTCP 2007- e quanto già espresso nel punto 1.2.4b Radiazioni della Relazione VST_R;
 - **PLERT** Piano provinciale per la localizzazione e l'emittenza radiotelevisiva - secondo quanto proposto con riferimento al cap. D2.5 del volume del QC del PTCP 2007 - e quanto già espresso nel punto 1.2.6 Radiazioni della Relazione VST_R;
 - **PRIP** - secondo quanto proposto con riferimento al cap. D2.6 del volume del QC del PTCP 2007;
 - **PRQA 2020** – il documento preliminare del Piano regionale integrato per la qualità dell'aria approvato con atto di GR n. 949 del 8 luglio 2013.
47. Si confermano le valutazioni espresse con riferimento al documento preliminare, in quanto il documento propone un **bilancio quantitativo e un'analisi qualitativa, della situazione PRG vigente**, che risulta estremamente sintetica. Lo stato di attuazione deve essere espresso in modo più dettagliato anche in relazione alle attrezzature e spazi collettivi. Quanto sopra è stato in parte trattato nella relazione di PSC.R 01 Occorre organizzare le due relazioni, di QC e di PSC secondo i contenuti richiesti per ognuna rispettivamente: analisi valutative (QC) e di progetto (PSC), in particolare, integrando il documento di testo del quadro conoscitivo.
- E' necessario considerare gli strumenti comunali vigenti o elaborati dal Comune tenendo distinti i piani che mantengono la loro autonomia quali piani di settore con valenza territoriale (PAE) e quelli che di fatto costituiranno contenuto di piano urbanistico (Pianificazione commerciale, Zonizzazione acustica ecc) nell'articolazione definita dalla L.R. 20/00 (PSC, POC e RUE).
- Si chiede di integrare il QC (Relazione illustrativa e cartografia) con il quadro degli obiettivi generali e delle azioni strategiche dei piani e progetti comunali di settore.
- Richiamando la riserva di carattere generale precedentemente espressa si rappresenta che nella tavola QT_D1_9 deve essere predisposta una legenda con descrizioni che possano caratterizzare i contenuti della tavola in modo sufficientemente autonomo.

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

COMPATIBILITA' DELLE SCELTE DI PSC CON I CONTENUTI DEL PTCP 2007

48. La **stima dei fabbisogni insediativi** proposta nell'ambito del Piano adottato ha solo in parte considerato i contenuti delle analisi del QC, peraltro carenti come evidenziato nelle riserve.
- Dalla relazione PSC.R01 si rileva che il dimensionamento è stato definito partendo dal residuo inattuato di PRG (aree di completamento e PUA in corso di attuazione) che è stimato in 670 abitanti teorici (indicati in 450 a pag 52 della relazione) con un rapporto superficie utile/abitanti teoricamente insediabili che è desumibile ma non espresso. La dimensione del piano è stata definita basandosi su tre scenari di crescita: il primo considera solo l'incremento medio della popolazione, il secondo aggiunge l'incremento derivato dalla realizzazione dell'area produttiva ex Eridania (APEA a nord della via Emilia) e il terzo considera anche l'incremento derivato dalla realizzazione del Polo commerciale, rispettivamente, con una "popolazione potenziale" di 3729, 4380 e 4680 abitanti, contro i 2919 abitanti residenti al 2011. Dalla stessa relazione a conclusione del § IL SISTEMA RESIDENZIALE si apprende che il PSC ha adottato lo scenario intermedio. Dalle schede d'ambito contenute nell'elaborato PSC.N02 si rileva che l'incremento massimo delle nuove trasformazioni residenziali del PSC è fissato in 360 abitanti.
- Dalla somma degli abitanti residenti con le potenzialità dei residui di PRG e le nuove potenzialità risulta che, al 2025, la popolazione dovrebbe raggiungere le 3949 unità, comunque inferiori ai 4380 dello scenario intermedio.
- Tutto ciò premesso il **dimensionamento del piano dovrà essere verificato** e reso esplicito secondo quanto disposto negli articoli 63, 64 e 73 del PTCP 2007 in relazione al reale fabbisogno di incremento, considerato: il rilevante residuo di PRG inattuato; la capacità insediativa massima di 360 abitanti da insediare in una superficie territoriale di circa 99.000 mq. (che secondo i parametri di PTCP può ospitare circa 830 abitanti facendo emergere un sottoutilizzo del suolo); e il periodo di riferimento del piano strutturale.
49. Relativamente al **sistema insediativo storico**, secondo quanto prevede la L.R.20/2000 e il PTCP vigente, nel PSC, risulta necessario individuare distintamente:
- i "Centri storici" o le "zone urbane storiche" che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione (patrimonio edilizio, rete viaria, spazi inedificati e altri manufatti storici);
 - le "strutture insediative storiche non urbane", costituite da tessuti o nuclei edificati di antica formazione nonché dalle aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica;
 - le "zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale" quali emergenze puntuali con le relative aree di pertinenza.
- Premesso che le "zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale" sono individuati sulla Tav. PSC.T07, si rileva che sulla Tav.PSC.T03 – Ambiti territoriali, è individuato solo il Centro Storico del Capoluogo, evidenziando un'articolazione del sistema insediativo storico difforme da quella del Piano provinciale (vd. Tav.A1.1 e Allegato N2 alle Norme) che individua, oltre al tessuto agglomerato di Sarmato anche un nucleo principale (Agazzino).
- Pertanto, sulla base delle definizioni sopracitate e dei contenuti del QC, come integrato in risposta alle specifiche riserve, si provveda a modificare la Tav.PSC.T03, integrando anche i contenuti della Relazione (PSC.R01). Nel Capitolo 3, al paragrafo "Insediamenti storici" (pag.26), deve essere modificata la dicitura "*come zone A*" in quanto non più in uso nella legislazione regionale vigente.

50. Nella tavola **PSC.T01 - Temi e luoghi strategici**, che ha più le caratteristiche di tavola di documento preliminare, sono rappresentate le azioni che sono state trattate nella relazione **PSC.R01**, in quest'ultima sono inoltre indicate le principali politiche/azioni da perseguire per garantire al nuovo piano un assetto strategico. Occorre definire il livello di coerenza degli obiettivi rappresentati nella tavola **PSC.T01** in quanto alcuni non sono stati ripresi nella tavola strutturale PSC.T03

Nella Tavola **PSC.T02 – Territorio urbanizzato urbanizzabile e rurale**

51. non sono state rappresentate due aree **produttive consolidate** site :
- nella porzione nord ovest del territorio comunale a sud di C. na Belvedere, che, come si evince dalla tavola del RUE.T01/ 3 corrisponde ad un Impianto fotovoltaico a terra.
 - nella porzione sud del territorio comunale ad est della C.na Agazzara che come si evince dalle tavole del RUE.T01/ 7 corrisponde al Centro di compostaggio dei rifiuti.

Tali previsioni inoltre sono rappresentate nella tavola PSC.T01, ma non nella tavola PSC.T03. Occorre coordinare e aggiornare le tavole PSC.T01, PSC.T02, PSC.T03 argomentando a tale riguardo.

52. Dalla relazione PSC.R01 (pag. 46-47) si evince che l'area di stoccaggio ex Eridania non è indicata fra le aree produttive in conformità con quanto previsto nel PRG vigente (art. 21.8). In quest'ultimo, l'area aveva una caratterizzazione precisa per lo smaltimento e stoccaggio dei materiali inerti dell'Eridania, disciplinata secondo i contenuti delle autorizzazioni rilasciate in conformità del D.Lgs 22/97. Occorre riconsiderare l'appartenenza dell'area ad idonea classificazione che escluda il territorio urbanizzato.

Nella Tavola **PSC.T03 - Ambiti territoriali**

53. L'individuazione degli **ambiti del territorio rurale** effettuata sulla Tav.PSC.T03, dovrà essere rivalutata in considerazione delle integrazioni che verranno effettuate relativamente al QC. Inoltre si evidenzia che nella Tav. PSC.T03 sono stati definiti gli ambiti del territorio rurale in modo difforme dal PTCP e senza apportare motivazioni, non essendo infatti presenti elaborati di analisi a supporto delle perimetrazioni, nonostante nella Relazione illustrativa si faccia riferimento all'inserimento nel QC *“delle analisi relative al territorio rurale, a partire da quanto effettuato negli elaborati del PTCP”* (vd. Pag.6) e si evidenzi che *“il recepimento degli approfondimenti analitici e progettuali prodotti dal PTCP e la ricognizione dei vincoli e delle tutele di carattere ambientale hanno rappresentato la base di partenza per la individuazione delle quattro tipologie di ambiti rurali presenti nel territorio comunale di Sarmato, in ottemperanza a quanto stabilito dalla L.R. 20/2000”* (vd. pag.35). L'individuazione degli ambiti nel PSC deve infatti basarsi su approfondimenti e analisi delle specificità locali, secondo una metodologia analoga a quella utilizzata nel PTCP e secondo le direttive di cui al comma 7 dell'art.56 “Definizione, obiettivi e articolazione del territorio rurale” e gli indirizzi di cui all'art.59 “Ambiti agricoli periurbani” e solo attraverso puntuali motivazioni, può essere differente da quella presente nel Piano provinciale;
54. gli **Ambiti specializzati per attrezzature tecnologiche esistenti** (Centrale Enel e Edison) sono stati erroneamente inseriti nella sezione dedicata agli ambiti consolidati. Occorre riorganizzare la legenda e ricomprenderli nel titolo Ambiti specializzati per attività produttive A-13 LR 20/00. Nella stessa sezione occorre inserire anche l'**Ambito produttivo per attrezzature tecnologiche private** (Impianto di compostaggio dei rifiuti) che deve essere anche individuato cartograficamente in coerenza con quanto rappresentato nella tavola PSC.T01 e RUE.T01/6.

55. E' da riconsiderare l'attribuzione del valore di “**Ambiti di riqualificazione**” alle aree individuate e disciplinate rispettivamente nella tavola PSC.T03, e nell'elaborato PSC.N02 – Schede degli ambiti territoriali, in quanto le politiche-azioni messe in atto in relazione allo stato di fatto non sembrano coerenti con quanto disposto dall'art. A-11 della LR 20//00. Quanto sopra inoltre per evitare appesantimenti procedurali (PUA e applicazione LR 19/98) e garantire la coerenza fra quanto disciplinato dal PSC e dal RUE adottato e agli atti provinciali.

La verifica di coerenza fra le politiche-azioni di PSC e la disciplina di RUE ha messo in evidenza che:

- per l'**ambito di Riqualificazione della via Emilia** (ricadente nel territorio urbanizzato e alquanto frammentato), viene prescritta nella scheda (SN 05 – PSC.N02) una modalità d'intervento subordinata alla formazione di un PUA che, per come è perimetrato l'ambito, dovrebbe interessare quasi tutto l'asse della Via Emilia di pertinenza comunale. Per contro nel RUE, le stesse aree (inserite nell'ambito di PSC) sono pianificate nella quasi totalità quali zone produttive di completamento (o produttive già assoggettate a PUA da PRG e una residenziale) e sono soggette tutte ad intervento diretto. Dalla tav. PSC.T03 ciò che accomuna le aree è la “riorganizzazione spaziale e funzionale dell'asse stradale, nonché la ricognizione degli allacci”. Per quanto sopra esposto riconsideri il Comune la perimetrazione dell'ambito di riqualificazione esplicitando con maggior chiarezza le azioni necessarie per l'attuazione del PSC in coerenza con il reale stato di fatto e con quanto disciplinato nel RUE eventualmente integrando le analisi del QC.
- l'**ambito di riqualificazione Via Po**, è caratterizzato nella tavola quale “tessuto inedito intercluso nel territorio urbanizzato assoggettato a politiche di trasformazione urbanistica che favoriscano la ricucitura degli ambiti consolidati...”, rappresentazione che trova conferma nella tavola QT.C1.3.02 del QC; consideri quindi il Comune se, più propriamente configurare tale area quale Ambito per nuovi insediamenti ai sensi dell'art. A-12 della LR 20/00, in quanto accertato lo stato dei luoghi, non sembrano sussistere le condizioni per dover provvedere ad interventi di riqualificazione da attuare attraverso un PUA nel rispetto del Titolo I della Legge regionale 19/1998 così come disposto dall'art. A-11, comma 4 della LR 20/00. Il RUE adottato dovrà trovare coerenza con quanto verrà assunto nel PSC e, in ogni caso, l'area in esame non potrà essere considerata quale zona residenziale consolidata.
- l'**ambito di riqualificazione dell'area di stoccaggio ex Eridania** non fa parte di uno spazio urbano e non sembrano sussistere le condizioni per dover provvedere ad interventi di riqualificazione da attuare attraverso un PUA nel rispetto del Titolo I della Legge regionale 19/1998 così come disposto dall'art. A-11, comma 4 della LR 20/00. Si esclude, quindi, che possa esser pianificato quale ambito da riqualificare. Si rileva che, nel DP, l'area in esame era ricompresa nel Polo funzionale di livello provinciale ma, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo territoriale fra Comune e Provincia (in data 27 marzo 2012) la stessa area è stata esclusa dal limite massimo del polo (Allegato 3 dell'accordo). Preso atto - dalla relazione PSC.R01 - del significativo residuo di zone produttive non attuate (mq 97.000 circa compresa APEA-PPST), della previsione del Polo funzionale (di tipo industriale artigianale commerciale e direzionale) e che la Superficie territoriale dell'ambito in trattazione è da considerarsi significativa (mq 84.000), in prima analisi, occorre valutare il reale fabbisogno comunale di aree produttive ai sensi dell'art. 74, 84 e 85 del PTCP riconsiderando quanto pianificato con riferimento ai contenuti dell'accordo territoriale senza escludere la possibilità di prevedere un intervento di recupero ambientale finalizzato a restituire al territorio rurale l'area in esame.

56. Sempre nella tavola PSC.T03 – Ambiti territoriali (sia nella tavola che in legenda), con riferimento all'elaborato QC2-Rilievo del patrimonio extraurbano e alla tavola QT_C3_01-Censimento del patrimonio edilizio del territorio rurale e infrastrutture storiche-, occorre indicare i **complessi e/o edifici non destinati all'uso agricolo** per i quali dovrà essere applicato l'art. 29 delle norme PSC.N01 così come modificato a seguito delle riserve.

Sistema del Commercio

57. Il PSC contiene la definizione della programmazione operativa a livello comunale (dimensionamento della capacità insediativa e localizzazione delle aree per gli insediamenti commerciali - a livello descrittivo e/o cartografico -), la verifica di compatibilità delle previsioni in relazione al **dimensionamento delle funzioni commerciali**, la previsione di strumenti per l'attuazione graduale delle previsioni del Piano, mettendo in relazione obiettivi, requisiti prestazionali e livello di dotazioni esistenti e previste. Inoltre, esso deve includere la disciplina delle medie strutture di vendita, in coerenza con i contenuti del PTCP vigente e la formulazione di norme relative al possibile insediamento di attività commerciali.

Occorre, pertanto, integrare gli elaborati del PSC inserendo i contenuti sopra richiamati; in particolare, risulta necessario esplicitare quali siano le scelte del PSC relativamente alle medie (medio-piccole e medio-grandi) strutture di vendita, alle grandi strutture di vendita ed alle eventuali aggregazioni di esercizi commerciali (in coerenza con quanto stabilito dal PTCP vigente), evidenziandone requisiti prestazionali, livello di dotazioni esistenti e previste e compatibilità con gli assetti ambientale e territoriale presenti.

Ad esempio, nell'elaborato PSC.N02 – “Schede degli ambiti territoriali”, per l'Ambito SN05 – “Ambito di riqualificazione della Via Emilia”, alla voce Potenzialità edificatoria è previsto: “Superficie Utile massima realizzabile: esistente con la possibilità di realizzare nuove funzioni commerciali, direzionali e per il tempo libero nei limiti ammessi dalla programmazione di rango sovracomunale.” Occorre specificare, oltre al fatto che tra le funzioni ammesse rientra anche quella commerciale, quali siano le tipologie dimensionali e quali i settori merceologici che è possibile insediare nell'ambito citato, tenendo conto che esso non è riconosciuto dal PTCP come ambito idoneo all'insediamento di esercizi commerciali di rilevanza sovracomunale.

58. Si rammenta la facoltà da parte del Comune di inserire, all'interno dell'articolato normativo del PSC, una specifica **disciplina definita ai sensi dell'art. 97 delle Norme del PTCP e dell'art. 10 della L.R. 14/1999**, finalizzata alla salvaguardia, alla tutela ed alla valorizzazione degli esercizi commerciali esistenti e/o di quelli con particolare valenza storica, artistica, ecc., e di una normativa indirizzata alla promozione delle attività commerciali nelle aree rurali o nei centri minori (ai sensi dell'art. 9 della citata L.R. 14/1999).
59. Sulla Tavola PSC.T01 “Temi e luoghi strategici” è individuata la voce **“Sistema del commercio primario da rivitalizzare”**, che risulta graficizzato in corrispondenza del centro del capoluogo; non è chiaro se tale individuazione abbia la valenza di centro commerciale naturale, secondo quanto definito dalla normativa di settore (L.R. 41/1997). A tale proposito, si rammenta che il Comune ha la facoltà di individuare porzioni del territorio di propria competenza da assoggettare alla specifica disciplina sopracitata ovvero a quella dei Progetti di Valorizzazione Commerciale (PVC).
60. Con specifico riferimento al nuovo **Polo Funzionale “Ex Eridania”**, si evidenzia che:

- la Tavola PSC.T03 “Ambiti territoriali” individua il Polo Funzionale “Ex Eridania” descrivendolo, in legenda, come segue: “Ambito dell'ex Zuccherificio Eridania da riqualificare attraverso la conversione in ambito ad elevata specializzazione funzionale per la realizzazione di una grande struttura di vendita commerciale, in conformità a quanto previsto dalla pianificazione sovraordinata”;
- l'elaborato PSC.N02 – “Schede degli ambiti territoriali” contiene la scheda SN07 – Polo funzionale “Ex Eridania”, la quale rinvia alle disposizioni del previgente PRG.

A tale proposito, si rammenta che la grande struttura di vendita ed il Polo Funzionale ubicati in corrispondenza dell'insediamento “Ex Eridania” (porzione a sud rispetto alla Via Emilia) costituiscono il recepimento delle specifiche previsioni contenute nel PTCP vigente e che sono stati approvati alcuni atti propedeutici alla realizzazione delle stesse; pertanto, nel PSC tali previsioni devono risultare coerenti con quanto stabilito all'interno degli elaborati del Piano provinciale (cfr. paragrafo 3.3.8 della Relazione di PTCP, Tav. T2 “*Vocazioni territoriali e scenari di progetto*”, art. 93 delle Norme e Scheda descrittiva n. 6 delle nuove grandi strutture di vendita contenuta nell'Allegato N9 alle Norme), con i contenuti dell'Accordo Territoriale sottoscritto tra il Comune di Sarmato e la Provincia di Piacenza in data 27.03.2012 e con quelli del relativo Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (PIIP) approvato (oppure dovrà essere chiarito se e in che modo le previsioni si discostano dal citato PIIP).

61. Nella Relazione illustrativa-PSC.R01, nei § LA VALUTAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI e IL BILANCIO ATTUATIVO DELLE AREE A SERVIZI, la dotazione di aree pubbliche attuate e previste da PRG è indicata in 28,4 mq/abitante con riferimento agli abitanti residenti al 31.12.2010 (2870 unità); oltre a considerare l'articolazione dei servizi con riferimento alla LR 47/78 non è comunque trattata sotto il profilo funzionale l'adeguata dotazione di attrezzature e spazi collettivi. L'obiettivo del piano, che si condivide, è quello di garantire i 30 mq/abitante senza usufruire della possibilità di cui all'art. 75, comma 3 del PTCP che consente ai centri di base di ridurre del 10% il limite minimo.

Secondo quanto riportato nel § IL BILANCIO DEI SERVIZI (pag. 62 Relazione PSC.R01), facendo riferimento allo scenario intermedio, risultano da reperire 28.451 mq che non sono in alcun modo individuati nelle tavole di progetto. Riferisca il Comune a tale riguardo.

Elaborato PSC.N01 – norme tecniche di attuazione

62. Le Norme Tecniche di Attuazione del PSC devono essere coerenti con:

- i compiti assegnati allo strumento dalla LR 20/2000 ;
- il PTCP 2007 vigente, approvato con atto C.P. n.69 del 02.07.2010;
- le disposizioni di specifiche leggi nazionali e regionali vigenti.

A tale proposito, si rammenta che la disciplina normativa deve tenere conto dei principi di integrazione, non duplicazione e semplificazione di cui alla LR 15/2013.

Si rammenta che, rispetto alle norme, alcuni articoli sono stati oggetto di riserva espresse nelle sezioni dedicate per specifici temi.

63. Nell'articolato con **specifici richiami** occorre puntualmente indicare gli elaborati cartografici o testuali dove sono individuati o trattati gli oggetti disciplinati. Nelle legende delle cartografie occorre specificare gli articoli in cui sono disciplinati gli oggetti individuati.

64. Il 1° comma dell'art. **5-Modalità di elaborazione e aggiornamento-** deve trovare coerenza con quanto disposto dall'art. 32Bis per quanto concerne la formalizzazione delle modifiche e aggiornamenti del quadro conoscitivo.

65. Gli articoli **6 Caratteri contenuti e compito del PSC, 8 Caratteri contenuti e compito del POC, 9 Caratteri contenuti e compito del RUE e 10 Caratteri contenuti e compito dei PUA**, sono trascrizioni rispettivamente dell'art. 28 dell'art. 30 dell'art. 29 e dell'art. 35 della LR 20/00 a tale riguardo si richiama quanto disciplinato dall'art. 18bis della LR 20/00 come modificata dalla LR 15/13 ed espresso nella riserva di carattere generale in elenco al N. 10.
66. Art. 11 – **Elenco e tipi di elaborati**. Sono elaborati costitutivi del PSC anche gli elaborati del QC che devono essere puntualmente elencati.
Il comma 1 elenca gli elaborati costitutivi del PSC; tra essi occorre includere i documenti di valutazione ambientale del Piano: PSC.V01 - Rapporto ambientale, PSC.V02 - Sintesi non tecnica, PSC.V03 – Limiti e condizionamenti alle trasformazioni del suolo.
67. L'art. 13 - **Ambito territoriale**- La definizione di Ambito espressa nel 1° comma non è coerente con quella contenuta nell'Allegato “A” all'Atto d'indirizzo della Regione (n. 279/2010), che ha l'obiettivo primario di coordinamento delle Definizioni tecniche per l'Urbanistica e l'Edilizia
Il 3° comma “*i limiti e le procedure di variante*” sono definite nel Capo III della LR 20/00, peraltro i contenuti ivi riportati non considera tutte le variabile del caso ed è fuorviante.
68. L'art. 14 **Indici urbanistici e funzioni ammesse**- il 2° comma non è chiaro quando esplicita che gli “indici urbanistici si applicano alle funzioni caratterizzanti gli ambiti”; quanto espresso nel 3° comma non trova riscontro nella normativa vigente.
69. L'art. 13 - **Ambito territoriale**- e art. 14 **Indici urbanistici e funzioni ammesse** – fermo restando quanto sopra espresso nelle riserve dedicate, devono essere riconsiderati in relazione a quanto disciplinato dall'art. 18bis della LR 20/00 come modificata dalla LR 15/13 ed espresso nella riserva di carattere generale in elenco al N. 10.
70. L'art. 15 - **Livelli di cogenza dei contenuti normativi** – l'articolo è una trascrizione dell'art. 11 della LR 20/00 pertanto deve essere riconsiderato in relazione a quanto disciplinato dall'art. 18bis della LR 20/00 come modificata dalla LR 15/13 ed espresso nella riserva di carattere generale, in elenco al N. 10, anche eventualmente accorpandolo all'art. 16- Prescrizioni del PSC : norme e contenuti cartografici- per quanto già espresso nel 1° comma dello stesso art. 16.
71. Nell'art. 17-**Direttive del PSC : norme e contenuti cartografici**- occorre integrare il primo capoverso del 1° comma richiamando il comma 3 dell'art. 28 della LR 20/00 quando dispone che alcuni contenuti del PSC (riportati negli elaborati: PSC.N01, PSC.N02, PSC:T02 e PSC.T03) hanno carattere indicativo.
72. Gli articoli **19 - Bandi concorsuali, 20-Accordi territoriali e 21-Accordi con i privati** – sono trascrizioni più o meno complete rispettivamente degli articoli : 30, dal comma 10 e successivi, 15 e 18 della LR 20/00 pertanto devono essere riconsiderati in relazione a quanto disciplinato dall'art. 18bis della LR 20/00 come modificata dalla LR 15/13 ed espresso nella riserva di carattere generale in elenco al N. 10.
73. L'art. 22-**Norme transitorie**-è da rivedere in quanto non è coerente con i disposti dell'art. 41 della LR 20/00, inoltre la formulazione è contorta e può determinare dubbi interpretativi. Per quanto concerne la Tavola PSC.T05 richiamata nel 3° comma, sono da riconsiderare le aree oggetto di salvaguardia rappresentate, con riferimento alle riserve provinciali, in particolare per le Aree di riqualificazione (Via Po e Ex Stccaggio Eridania) indicate nella tavola PSC.T03.
74. Per quanto riguarda la disciplina **normativa del territorio rurale**, ossia gli articoli 23, 25, 26, 27, 28 e 29, si raccomanda di non riprodurre gli apparati normativi vigenti, come effettuato in riferimento agli

articoli A-16, A-18, A-19, A-20 della L.R.20/2000 e agli articoli 57, 58, 59, 61 e 62 del PTCP, ma di richiamarne le disposizioni senza riportarne i contenuti, ed in riferimento alle stesse, si elabori una specifica disciplina di livello comunale che consideri le specificità locali. Inoltre:

- risulta necessario richiamare nella disciplina la Tav. PSC.T03 che individua gli ambiti del territorio rurale;
- risulta necessario rivedere, nella disciplina, i compiti assegnati al POC e al RUE, sulla base della L.R. 20/2000 e s.m.i e del PTCP;
- in merito alle disposizioni presenti, riferite alle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storico-culturali, si inseriscano i riferimenti alle norme di cui al Titolo V;
- la formulazioni di alcuni commi non risulta chiara:
 - nel comma 2 dell'art.23 in merito alle possibilità di intervento relativamente agli edifici esistenti si richiami la disciplina di cui agli articoli 28 e 29;
 - nel comma 7 dell'art.23, al fine di una corretta applicazione della norma, si definisca più specificatamente, cosa si intende per “aree appositamente individuate dal POC”;
 - nel comma 8 dell'art.23 il termine troppo generico “strumentazione” non permette di comprendere il contenuto della disposizione;
 - il comma 9 dell'art.23, considerato che non si fa riferimento ad elementi individuati cartograficamente, risulta di difficile applicazione;
 - si riformulino le disposizioni dei commi 12 e 13 dell'art.23 al fine di disciplinare il cambio d'uso degli edifici in territorio rurale sulla base delle disposizioni del PTCP e della L.R.20/2000, oppure si richiamino i contenuti di cui agli artt. 28 e 29 che devono disciplinare tale tema;
 - nel comma 14 dell'art.23, risulta necessario chiarire quali sono le “prescrizioni particolari” e articolare più specificatamente gli interventi ammessi;
 - nel comma 11 dell'art.25, in merito all'installazione di serre per attività ortoflorovivaistiche, si fa riferimento ad aree appositamente individuate e disciplinate, che però non risultano né individuate cartograficamente né specificatamente normate;
 - nel comma 12 dell'art.25 è necessario specificare quali sono le possibilità di intervento edilizio in zona agricola o meglio, richiamare i contenuti degli artt. 28 e 29;
- nell'art. 23 – Individuazione degli ambiti del territorio rurale e obiettivi della pianificazione - il comma 5 non è conforme al comma 6 dell'art.30 della L.R.20/2000, quando indica che con variante al POC verranno individuate aree per Progetti di tutela, recupero e valorizzazione. Come indicato in specifica riserva relativa alla tavola PSC. T06 - Tutele e vincoli ambientali- le aree in oggetto sono individuate dal PTCP in adeguamento la PTPR pertanto, ai sensi dell'art. 53 del PTCP, le relative analisi possono essere svolte dal comune ma devono essere riportate nell'ambito del PSC e non del POC. E' necessario pertanto inserire specifica disciplina e integrare e la tavola di piano relativa.
- il comma 1 dell'art.28, non risulta conforme al comma 1 dell'art.61 del PTCP, che ai fini del contenimento dei processi di ulteriore frazionamento delle aziende agricole, dispone che i PSC individuino “*la dimensione minima dell'azienda agricola in relazione alle specifiche caratteristiche del territorio e al tipo di edifici da realizzare*”.

75. Nell'art. 24 – **Ambiti rurali di valore naturale e ambientale** –

- il comma 4 deve essere rivisto in quanto non si comprende se i relativi contenuti prevalgono o quant'altro rispetto alle indicazioni contenute nei precedenti commi 2 e 3. Inoltre la lett. d) relativa a risorgive/fontanili non è pertinente in quanto non indicati nel quadro conoscitivo.
 - la citazione al comma 5 *“saranno quindi vietate le pratiche colturali potenzialmente inquinanti o suscettibili di depauperare e compromettere i caratteri naturali”* è molto generica e pertanto di difficile applicazione. Al fine di assicurare una corretta applicazione si ritiene necessario integrare il comma in esame con la definizione delle *“pratiche colturali”* da vietare.
76. Nell'Art. 30 - **Disciplina riguardante la tutela e la conservazione dell'habitat rurale** – viene più volte utilizzato il termine “habitat rurale” che non è proprio ne della legislazione in materia di pianificazione territoriale, ne nella legislazione in materia di Rete Natura 2000 e/o di reti ecologiche. Si chiede pertanto di inserire una definizione o di sostituirlo con un termine più specifico, indicando inoltre la tavola di riferimento e il tematismo a cui si applica la disciplina in esame.
77. L'art. 31 – **Rete ecologica** - riprende interamente i contenuti dell'omonimo art. 67 delle NTA del PTCP e non tiene conto delle specificità della rete ecologica locale individuata nella tav. Psc.T04; ad esempio nel comma 2 sono definiti elementi funzionali dello schema direttore provinciale non presenti nel territorio di Sarmato, oppure si specifica la necessità di delimitare i varchi insediativi a rischio, che di fatto, nella tavola Psc.T04, sono già stati perimetrati. Alla luce di quanto indicato si evidenzia che è necessario contestualizzare i disposti dell'art. 31 rispetto alla tavola di progetto (Psc.T04) e si richiama (cfr riserva N. 29, punto terzo del sub elenco) l'opportunità di un completo adeguamento alle “Linee guida per la rete ecologica locale” (D.C.P. n. 10 del 25/03/2013).
78. Art. 33 **Centri storici**.- Al fine di coordinare i contenuti rappresentati in cartografia con le disposizioni normative, risulta necessario modificare la disciplina relativa ai Centri storici. In particolare:
- si devono riportare le definizioni degli ambiti rappresentati sulla Tav.PSC.T03, come modificata sulla base delle integrazioni al QC, ossia oltre ai “centri storici”, anche le “zone urbane storiche” o “strutture insediative storiche non urbane”, inserendo nel testo il riferimento alla medesima tavola;
 - la norma deve essere integrata in considerazione delle disposizioni del PTCP (art. 24). In ogni caso si raccomanda di non riprodurre gli apparati normativi vigenti, come effettuato in riferimento all'art. A-7 della L.R.20/2000, ma di richiamarne le disposizioni senza riportarne i contenuti, ed in riferimento alle stesse, si elabori una specifica disciplina di livello comunale.
79. Nell'art. 35-**Ambiti di riqualificazione**-
- 4° comma - la definizione dei parametri ivi indicati, ai sensi dell'art. A-11 della LR 20/00, non compete al RUE ma al POC. Il comma deve essere riscritto.
 - 6° comma – per quanto disposto dal comma 4° dell'art. A-11 della LR 20/00 la norma deve essere riscritta in quanto gli interventi di riqualificazione sono sempre da assoggettare a PUA nel rispetto di quanto previsto dal Titolo I della LR 19/98, tale disposto non può essere opzionale.
 - 7° comma- deve essere riconsiderato con riferimento alle riserve sopra espresse (in elenco al N. 55) e relative deduzioni che il Comune assumerà per la fase dell'intesa in merito agli Ambiti di riqualificazione.
80. Nell'art. 36-**Ambiti per nuovi insediamenti**
- 3° comma – contiene dei disposti che devono essere espressi nella norma o con richiamo alle schede d'ambito opportunamente riviste a seguito delle riserve.
81. Nell'art. 37-**Ambiti specializzati per attività produttive**

- 2° comma – occorre rendere esplicito il richiamo alla scheda d'ambito SN 08, all'accordo territoriale sottoscritto data 27 marzo 2012 fra Comune di Sarmato e Provincia di Piacenza e il PUA elaborato in attuazione al PRG.
82. Nell'art. 38-**Polo funzionale ex Eridania** – l'articolo è una parziale trascrizione dell'art. A-15 della L.R. 20/00, occorre sostituire il contenuto contestualizzandolo all'attività di governo del territorio già attivate, rendendo esplicito il richiamo alla scheda d'ambito SN 07, all'accordo territoriale sottoscritto data 27 marzo 2012 fra Comune di Sarmato e Provincia di Piacenza e al PUA elaborato in attuazione al PRG.
83. Art. 39 **Viabilità e infrastrutture per la mobilità**
- 2° comma – rispetto alle possibilità di trasformazione ammesse nelle fasce di rispetto stradale occorre completare il comma con un richiamo ai disposti del D.lgs 285/92 e DPR 495/92, art. 26.
 - 3° comma – è di fatto un elenco di interventi che occorre disciplinare in merito ai limiti e possibilità ammesse. Per i punti a) e b) occorre esplicitare un richiamo all'accordo territoriale sottoscritto in data 27 marzo 2012 fra Comune di Sarmato e Provincia di Piacenza.
84. L'art. 41 **Impianti tecnologici** - occorre disciplinare in merito ai limiti e possibilità ammesse anche con espliciti richiami alle discipline specifiche.
85. Nell'art. 42 – **Elettrodotti e relative fasce di rispetto** - occorre rendere espliciti i richiami alle discipline relative agli elettrodotti AT (Alta Tensione) e relative DPA (distanze di prima Approssimazione) (L.R.30/2000 smi e DGR 197/2001 e smi) e quelli relativi alle reti MT e le relative fasce di rispetto, secondo tipo e tensione della linea (L.R. 30/2000 e smi - DM 29.05.2008 - D.G.R. n. 1138/2008 come integrata dalla D.G.R. n.978/2010);
86. Nell'art. 44 – **Fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi-**
- Il 1° comma (parziale trascrizione del 6° comma dell'art. A-24 della LR 20/00) deve essere riscritto recependo le risultanze delle valutazioni trattate nella Relazione PSC.R01- nel cap. 7 IL BILANCIO DEI SERVIZI, nel quale è stata determinata in 30 mq per ogni abitante residente o potenziale la dotazione minima di aree per servizi pubblici. Occorre inoltre richiamare l'art. A-24 della LR 20/00 per quanto non disciplinato nello stesso articolo.
 - 2° comma – i punti a), b) e c) sono la trascrizione del comma 7 dell'art. A-24 della LR 20/00; il punto d) disattende i disposti del primo capoverso del comma 6 del già citato art. A-24 quando dispone che, il PSC stabilisce per ogni ambito del territorio comunale il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi, occorre modificare la norma in conformità a quanto disposto,
87. L'art. 45- **Dotazioni ecologiche e ambientali-** non è pienamente conforme ai disposti dell'art. 65 delle NTA del PTCP il quale prevede, in attuazione dell'art. A-25 della LR 20/2000, che la realizzazione di nuovi insediamenti e la riqualificazione di insediamenti esistenti concorrono alla realizzazione delle dotazioni ecologiche ed ambientali mediante interventi di compensazione ecologica da individuare in coerenza con la VALSAT all'interno degli elementi funzionali della rete ecologica e in coerenza con le “Linee guida per la rete ecologica locale” (D.G.P. n. 10/2013); L'articolo in esame dovrà, pertanto, essere adeguatamente integrato.
88. L'art. 48 - **Aree di interesse naturalistico** – al comma 3 stabilisce l'obbligo di redigere uno studio, del quale stabilisce i contenuti, per interventi ricadenti in “aree di interesse naturalistico” non identificate/identificabili con chiarezze in cartografia. Considerando che gli “ambiti di valore naturale e ambientale” sono disciplinati dall'art. 24 delle NTA del PSC, non si comprende a quali aree la norma

faccia riferimento. E' pertanto necessario rendere coerente l'art. 48 con la cartografia di piano e la disciplina delle NTA del PSC.

89. Per gli articoli : 49- **Fascia A**- Fascia di deflusso – Invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d'acqua; 50- **Fascia B**-Fascia di esondazione - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua; 51-**Fascia C**-Fascia di inondazione per piena catastrofica-Zone di rispetto dell'ambito fluviale; 52 – **Fascia d'integrazione** dell'ambito fluviale (fascia I) e fascia (L) – si richiama l'**applicazione dell'art. 18 bis della LR 20/00**, quando prevede che, i piani debbano disciplinare unicamente le funzioni di governo del territorio attribuite al loro livello di pianificazione e non devono contenere la riproduzione, totale o parziale, e neppure rielaborazioni delle normative vigenti sovraordinate, operando invece con specifici richiami espressi alle stesse norme.
90. Il comma 1 dell'art. 53 – Biotopi umidi-, in considerazione del fatto che il PSC individua una sola area da sottoporre a questa specifica disciplina, deve essere riferito esclusivamente alle presenze del territorio comunale.
91. L'art. 54 – **Rete Natura 2000** – deve essere integrato, indicando al comma 3 la tavola di PSC di riferimento, e nel comma 5 dopo le parole “Enti competenti” inserire la dicitura “, Regione e Provincia” . Infine è necessario contestualizzare la norma richiamando il nome del sito natura 2000 (SIC/ZPS IT4010018 “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio”) presente nel territorio comunale.
92. Nell'art. 57 – **Assetto vegetazionale** - al comma 1 è presente un refuso (“di cui al precedente.”) e manca il richiamo alla tavola che visualizza gli elementi normati. A tal fine si rammenta che l'assetto vegetazionale tutelato ai sensi dell'art. 8 del PTCP deve essere individuato in maniera distinta rispetto al bosco sottoposto a vincolo di cui al Dlgs 142/04, come dettagliato in precedente riserva.
93. L'art. 58 - **Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela ed elementi lineari**- non è pertinente con il contesto territoriale di Sarmato in quanto non risultano essere presenti esemplari arborei tutelati ai sensi della LR 2/1977 e non risulta ne siano stati sezionati/individuati (nel QC) esemplari arborei da sottoporre a specifica disciplina.
94. L'art. 73 - **Disciplina della riduzione dell'inquinamento luminoso**- deve essere integrato con riferimento all'art. 70 del NTA del PTCP in quanto nel territorio del comune di Sarmato sono presenti “zone di protezione dall'inquinamento luminoso”.
95. Nella disciplina normativa non è presente una specifica norma in riferimento ai **complessi rurali** individuati sulla Tav. PSC.T03, il cui recupero è indicato nella Relazione illustrativa di PSC come tematica strategica; si provveda pertanto ad integrare l'articolato normativo, inserendo specifiche disposizioni, predisposte sulla base degli obiettivi ed azioni di Piano, da coordinare con quelle già presenti nel Titolo II al Capo I delle Norme tecniche di attuazione di PSC.
96. Poiché il PSC assume come obiettivo la riduzione dell'esposizione della popolazione al rischio sismico e al fine di una corretta progettazione delle opere pubbliche e degli interventi edilizi, con particolare riferimento all'adeguamento degli edifici sensibili quali scuole, luoghi di ritrovo, occorre introdurre nelle NTA una **disciplina relativa alla "Protezione dal rischio sismico"**.

Elaborato PSC.N02 – Schede degli ambiti territoriali

97. Secondo i disposti della LR 20/00 art. A-12 il PSC deve definire per ciascun ambito la disciplina generale dei nuovi insediamenti ammissibili, la capacità insediativa, le funzioni ammesse, le dotazioni territoriali minime le prestazioni di qualità urbana attese

Nelle Schede d'ambito **AT 01; AT 02; AT 03; Ambito di riqualificazione di via Po** occorre procedere alle integrazioni necessarie per garantire adeguato riscontro a quanto sopra esposto e le modifiche per gli oggetti sotto riportati :

- la POTENZIALITA' EDIFICATORIA (da definire più correttamente CAPACITA' INSEDIATIVA) deve essere espressa con due valori, minima e massima dove però gli abitanti teorici non possono essere l'unità di misura della Superficie utile massima realizzabile.
- Il punto INDICAZIONI RELATIVE AGLI STANDARD – deve essere riscritto secondo i contenuti disposti nel comma 4 dell'art. A-12 dell'art. 20/00, in quanto la disciplina di dettaglio degli ambiti per nuovi insediamenti è demandata al POC e non al RUE.

98. Con riferimento all'**assetto vegetazionale** che si compone di elementi boschivi ed elementi vegetazionali lineari è necessario che nella sezione “vincoli di pianificazione sovraordinata” delle schede normative degli ambiti AT.02, AT.03 e SN 05 “ambito di Riqualificazione della via Emilia” e SN 06 “Ambito di riqualificazione dell'area di stoccaggio ex Eridania” venga esplicitato che sono presenti sul confine degli ambiti, elementi vegetazionali lineari che, ai sensi dell'art. 57 delle NTA del PSC, devono essere tutelati.

99. Nell'elaborato PSC.N02 (schede degli ambiti territoriali) viene fatto riferimento a **prove sismiche** di riferimento di cui tuttavia non viene fornita la documentazione. Riferisca il Comune a tale riguardo.

100. Nell'elaborato PSC.N02 (schede degli ambiti territoriali) è presente la doppia dicitura delle **fasce fluviali relative al PAI e al PTCP**. A seguito dell'intesa sottoscritta in data 12/04/2012 per “*LA DEFINIZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) DI PIACENZA RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEL “PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO DEL FIUME PO” (PAI)*” il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Piacenza assume il valore e gli effetti di piano settoriale di tutela e uso del territorio di propria competenza e trova applicazione in luogo del PAI vigente. Risulta, pertanto, necessario fare riferimento solamente alle aree di pertinenza fluviale indicate nel PTCP vigente.

101.Le schede d'Ambito **SN 07 Polo funzionale ex Eridania e SN 08 Ambito specializzati per attività produttive-** dovranno essere modificate e/o integrate considerando quanto sotto riportato:

- tali ambiti costituiscono il recepimento delle specifiche previsioni contenute nel PTCP vigente rispetto alle quali sono stati approvati alcuni atti propedeutici alla realizzazione delle stesse; pertanto, nel PSC tali previsioni devono risultare coerenti con quanto stabilito all'interno degli elaborati del Piano provinciale (cfr. Relazione di PTCP, Tav. T2 “*Vocazioni territoriali e scenari di progetto*”, art. 85, 91 e 93 delle Norme e Schede descrittive n. 5 dell'Allegato N7, n. 6 dell'Allegato N 8 descrittiva n. 6 delle nuove grandi strutture di vendita contenuta nell'Allegato N9 (allegati alle Norme), con i contenuti dell'Accordo Territoriale sottoscritto tra il Comune di Sarmato e la Provincia di Piacenza in data 27.03.2012 e con quelli dei relativo Piani Particolareggiati di Iniziativa Privata (PPIP) approvati (oppure dovrà essere chiarito se e in che modo le previsioni si discostano dai citati PPIP).

REQUISITI E LIMITI ALLE TRASFORMAZIONI DEGLI AMBITI TERRITORIALI – TAVOLA DEI VINCOLI

102. Considerato che, ai sensi dell'art.19 della L.R.20/2000, il PSC contiene tra i propri elaborati, specifiche cartografie (**PSC.T06/07/08**) rappresentanti l'assetto vincolistico, caratterizzabili, ai sensi del comma 3-

bis del suddetto articolo (così come modificato dalla L.R.15/2013), come “**Tavola dei vincoli**” e premesso che, secondo le disposizioni di cui al citato comma,

- le tavole (“Tavola dei vincoli”), anche in considerazione delle integrazioni da effettuarsi al QC in riferimento a specifiche riserve, devono riportare tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l’uso o la trasformazione del territorio, derivanti oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani sovraordinati, generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela,
- le tavole devono essere corredate da un apposito elaborato, denominato “Scheda dei vincoli” all’interno del quale deve essere riportato per ciascun vincolo o prescrizione, l’indicazione sintetica del suo contenuto e dell’atto da cui deriva, si evidenzia quanto esposto nelle seguenti riserve.

103.Art.12 Carta unica del territorio e Art.47 Risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storico-culturali

L’art.12 deve essere modificato al fine di renderlo conforme all’art.19 della L.R.20/2000 come modificato dalla L.R.15/2013, in particolare cambiandone la denominazione in “Carta unica del territorio e tavola dei vincoli” ed integrando il testo in riferimento alla “tavola dei vincoli” e alla “Scheda dei vincoli”. Nell’art.47, risulta necessario evidenziare al comma 3, che gli elaborati PSC.T06/07/08 costituiscono la “Tavola dei vincoli” di cui all’art.12 ed inserire uno specifico comma dedicato alla “Scheda dei vincoli”. Si rammenta che la pianificazione comunale può assumere valore di carta unica del territorio solo dando atto nella delibera di approvazione del piano del completo recepimento delle prescrizioni e vincoli sovraordinati.

104.Legenda Tavole **PSC.T06/07/08** - Ai fini di una maggiore comprensibilità e di una corretta lettura degli elaborati di PSC, risulta necessario indicare nelle voci di legenda oltre alla corretta denominazione del vincolo/tutela, il riferimento normativo con cui viene stabilito tale condizionamento e l’articolo delle Norme di PSC di riferimento; i riferimenti alle disposizioni originarie o connesse, dovranno essere riportati solo nella Scheda dei vincoli;

105.L’**assetto vegetazionale tutelato** ai sensi dell’art. 8 del PTCP deve essere distinto e distinguibile rispetto al bosco sottoposto a vincolo ai sensi del D. lgs 142/04, pertanto occorre che venga raffigurato, con entrambe le sue componenti (aree boschive e elementi vegetazionali lineari) nella tavola PSC. T06 - Tutele e vincoli ambientali.

Si rammenta quanto già espresso con riserva al Quadro conoscitivo circa la possibilità di apportare motivate modifiche all’assetto vegetazionale rispetto alle raffigurazione contenuta nella tav. A2 del PTCP e che eventuali aree agricole destinate a pioppicoltura da biomasse non sono da considerarsi aree boschive.

Si evidenzia inoltre che ai sensi dell’art. 10 del PTPR le aree interessate da copertura boschiva devono essere perimetrate sulle sezioni in scala 1:10.000 della carta tecnica regionale, pertanto la tavole in esame deve essere restituita alla citata scala e su base CTR.

106.Nella tavola **PSC. T06** - Tutele e vincoli ambientali- deve essere individuata la delimitazione dell’area destinata a “Progetti di tutela recupero e valorizzazione” di cui alla tav. A1 e all’art. 53 delle NTA del PTCP.

107.Beni culturali immobili sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs.42/2004 – Parte Seconda

- Relativamente ai beni culturali immobili soggetti alle disposizioni del D.Lgs.42/2004, si evidenzia che per il territorio comunale di Sarmato devono essere individuati i **beni architettonici**, distinguendoli fra beni soggetti a vincolo monumentale e beni di proprietà di enti pubblici e/o religiosi, realizzati da oltre 70 anni, vincolati ope legis. Risulta pertanto necessario modificare la legenda della Tav. PSC.T07, eliminando la voce “Centro storico (D.Lgs.42/2004, art.136, c.1)”, in quanto il centro storico non è individuabile come “immobili ed aree di notevole interesse pubblico” ai sensi dell'art.136 del D.Lgs.42/2004 ed inserendo le voci “*Beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela (art.10 commi 1, 3 e 4 e art.11 comma 1)*” e “*Beni architettonici di proprietà pubblica con più di settant'anni sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs.42/2004 fino all'effettuazione della verifica dell'interesse culturale (art.12)*”; di conseguenza, si individuino sulla cartografia, i beni architettonici vincolati ope legis (gli Enti interessati possono essere ad esempio Agenzia del Demanio, Regione, Provincia, AUSL, ACER-Azienda Case Emilia-Romagna, INPS, Conferenza Episcopale Emilia-Romagna IPAB, etc.). Si modifichi la denominazione della specifica sezione di legenda, eliminando “*urbane storiche*”;
- L'individuazione dei **beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela** presente sulla Tav.PSC.T07, deve essere verificata rispetto ai Decreti di vincolo ed eventualmente integrata sulla base dei decreti eventualmente emessi dopo la data di adozione del PSC; sarebbe comunque opportuno inserire la copia di tutti i decreti relativamente ai beni soggetti a vincolo culturale all'interno della Scheda dei vincoli che sarà predisposta; la medesima scheda dovrà contenere anche tutti i dati presenti nei decreti e nell'elaborato All.D3.2 (R) Elenchi delle aree e dei beni soggetti a vincolo culturale ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del Quadro Conoscitivo del PTCP vigente, organizzandoli secondo l'impostazione della tabella contenuta nel sopracitato All.D3.2 (R) e indicando anche, per ciascun bene, la codifica provinciale (Cod. Id. Provincia) e quella comunale (Cod. Id. Comune);

108. Beni paesaggistici sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs.42/2004 – Parte Terza

- In merito all'individuazione dei **Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici con le relative fasce di rispetto**, tutelati ai sensi dell'art.142 comma 1 lett. c del D.Lgs.42/2004, effettuata sulla tav. PSC.T07, si rileva quanto segue:
 - considerato che negli elaborati di PSC non risulta esplicitata la metodologia utilizzata al fine di individuare le fasce di tutela di 150 mt, prescritte dall'art.142 del D.Lgs.42/2004, si evidenzia che la delimitazione di tali fasce deve essere effettuata con riferimento alla individuazione effettiva del corso d'acqua; in particolare per il Fiume Po la fascia è misurata dall'argine maestro e, dove questo è assente è soggetta a tutela paesaggistica l'intera area golenale a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati o dal piede esterno dell'argine per gli altri; si provveda pertanto ad esplicitare la metodologia utilizzata nella scheda dei vincoli e, a delimitare le fasce di tutela dei corsi d'acqua, tenendo conto della loro effettiva natura;
 - relativamente ai corsi d'acqua pubblici si riporti, sia in cartografia che nell'elenco da riportare nella Scheda dei vincoli, il codice numerico presente nell'Elenco delle acque pubbliche della Provincia di Piacenza approvato con RD 13.05.1937 n.8285.
- L'individuazione dei **territori coperti da foreste e da boschi** (art.142 comma 1 lett. g. del D.Lgs.42/2004) deve essere effettuata non solo in riferimento al PTCP ma anche all'art.2, commi 2 e 6 del D.Lgs.227/2001 che stabilisce le caratteristiche delle aree soggetto a vincolo paesaggistico; l'individuazione effettuata sulla Tav. PSC.T07, definita con la voce di legenda “Aree forestali e

boschive (D.Lgs.42/2004, art.142, c. 1, lett.g; PTCP, art. 8)”, non essendo descritta la metodologia utilizzata ai fini della rilevazione, sembra riferirsi a quella presente sulla Tav. A2.1 del PTCP; risulta pertanto necessario verificare la Tav. PSC.T07, delimitando le aree soggette a vincolo paesaggistico in riferimento all'assetto vegetazionale individuato secondo le disposizioni di cui all'art.8 del PTCP, ma anche in base ai criteri stabiliti dal D.Lgs.227/2001. Si modifichi la legenda della suddetta Tavola, distinguendo pertanto le aree soggette a vincolo paesaggistico, che saranno definite con la seguente voce “Territori coperti da foreste e boschi (D.Lgs.42/2004, art.142 comma 1 lettera g.)”, dalle aree forestali soggette alle disposizioni di cui all'art.8 del PTCP, che dovranno essere riportate sulla Tav. PSC.T06.

- Sulla Tav.PSC.T07 non sono state individuate le “**aree escluse dal vincolo**” paesaggistico, relativamente ai corsi d'acqua pubblici (art.142 comma 1 lettera c.) e ai territori coperti da foreste e da boschi (art.142 comma 1 lettera g), così come prevede il D.Lgs.42/2004 all'art.142 comma 2; si verifichi pertanto la presenza di tali aree. Si rammenta che l'individuazione degli ambiti del territorio comunale nei quali il vincolo paesaggistico non trova applicazione, deve verificare le condizioni di esclusione di cui al comma 2 lettere a), b) e c) dell'art.142 del D.Lgs.42/2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs.63/2008; si consideri l'opportunità di allegare al QC la documentazione tecnica a supporto di tale verifica. Si integri la legenda della Tav. PSC.T07 con la specifica voce “Ambiti nei quali il vincolo paesaggistico non trova applicazione, ai sensi dell'art.142 comma 2 del D.Lgs.42/2004”.
- L'art.56 Aree soggette a vincolo paesaggistico (D.Lgs.42/2004 e s.m.i.) deve fare riferimento solo ai beni paesaggistici presenti sul territorio comunale di Sarmato; si provveda pertanto a modificare il testo normativo al fine di disciplinare i beni individuati sulla Tav. PSC.T07 (comprese le aree escluse dal vincolo paesaggistico) da richiamare nel testo, non duplicando i contenuti del D.Lgs.42/2004 ma solo inserendo i riferimenti alle specifiche disposizioni.

109.Tutele ambientali, paesaggistiche e storico culturali (PTCP)

- relativamente alle **zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale** di cui all'art.25 del PTCP e all'art.A-9 della L.R.20/2000, individuati sulla Tav. PSC.T07 con le voci “Edifici di valore storico-architettonico, storico-culturale e testimoniale” e “Aree pertinenziali di valore storico-ambientale”, si provveda ad apportare le opportune integrazioni sulla base delle modifiche al QC in riferimento alle specifiche riserve; inoltre si inseriscano nelle voci di legenda gli specifici riferimenti normativi; gli elenchi di tali beni con gli specifici dati e codici identificativi (codice Id. Comune e codice Id Provincia vd. All.N3 PTCP) dovranno essere riportati nella Scheda dei vincoli.
- Relativamente alle **zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico** di cui all'art.22 del PTCP, come già rilevato in merito al QC, rispetto alle “Zone di interesse archeologico”, individuate sulla Tav.PSC.T07, si evidenzia che l'art.22 del PTCP vigente, al comma 2 prevede che i Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici tengano conto delle individuazioni presenti sulle tavole C1.f provvedendo alla definizione della loro perimetrazione in accordo con la Soprintendenza per i Beni archeologici; risulta pertanto necessario perimetrare le zone di interesse archeologico, individuate in modo puntiforme, secondo quanto disposto dall'art.22 del PTCP vigente. Le specifiche schede relative alle aree individuate, contenute nell'All. C1.3 (R) al QC del PTCP, dovranno essere riportate nella “Scheda dei vincoli”. Si evidenzia infine che il PTCP indirizza i Comuni alla elaborazione della “Carta delle potenzialità archeologiche” nell'ambito della

predisposizione del PSC. Si valuti pertanto l'opportunità di predisporre tale carta secondo quanto dispone il comma 6 dell'art.22.

- Relativamente alle **viabilità storica** (percorsi consolidati) di cui all'art.27 del PTCP, si evidenzia che la stessa risulta individuata in conformità al PTCP vigente; nonostante ciò, come disposto dal Piano provinciale, all'art.27 comma 2, risulta necessario individuare la viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze, sulla scorta del primo catasto dello Stato nazionale. Si provveda pertanto ad effettuare tale integrazione sulla base degli approfondimenti da effettuarsi nel QC. Sempre nel QC dovranno essere effettuati gli approfondimenti a supporto dell'individuazione dei "Collegamenti carrabili ottocenteschi di interesse primario" e "Tracce di collegamenti antichi di primaria importanza".

110. **Unità di paesaggio** -Relativamente alle sub-unità di paesaggio di rilevanza locale, individuate sulla Tav.PSC.T07, ai sensi dell'art.54 del PTCP, si richiama quanto espresso relativamente al Sistema ambientale del QC.

111. **Aree di protezione paesaggistica** -Le Aree di protezione paesaggistica individuate sulla Tav.PSCT07, non essendo documentate con specifiche analisi o rilievi, e non facendo riferimento ad alcuna disposizione normativa vigente, devono essere stralciate dalla cartografia; si elimini di conseguenza l'art.59 Aree di protezione paesaggistica.

PSC.N01. Titolo V – Capo IV Aree ed elementi riguardanti le risorse storico-culturali, testimoniali e archeologiche

112. Per quanto riguarda la disciplina normativa delle Aree ed elementi riguardanti le risorse storico-culturali, testimoniali e archeologiche, ossia gli articoli 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 29, si raccomanda di non riprodurre gli apparati normativi vigenti, in particolare il PTCP, ma di richiamarne le disposizioni senza riportarne i contenuti, ed in riferimento alle stesse, si elabori una disciplina di livello comunale che consideri le specificità locali. Inoltre:

- negli articoli citati risulta necessario richiamare la Tav. PSC.T07 che riporta gli elementi oggetto di tutela;
- al fine di coordinare i contenuti rappresentati nella cartografia di Piano, modificati sulla base delle precedenti riserve con le disposizioni normative, risulta necessario ridefinire nell'art.60, gli elementi del sistema insediativo storico, riportando quelli individuati sulla Tav.PSC.T07. Sulla base di tali definizioni si modifichino anche gli articoli successivi. Si evidenzia che la disciplina degli articoli 61, 62 e 63 riguarda i medesimi elementi: risulta pertanto necessario riformulare la disciplina in un unico articolo che richiami le disposizioni di cui all'art.25 del PTCP e del D.Lgs.42/2004, tenendo conto anche dei contenuti della L.R.15/2013 (in particolare in merito alla definizione di ristrutturazione edilizia); si evidenzia comunque che la definizione degli interventi edilizi è contenuto di RUE;
- l'art.64 Elementi del paesaggio storico, disciplina elementi già normati in altri articoli ed elementi non individuati in cartografia; si chiarisca pertanto tale incongruenza;
- l'art.65 Viabilità storica deve essere integrato sulla base degli approfondimenti che saranno effettuati relativamente al QC e al fine di normare oltre ai percorsi consolidati recepiti dal PTCP anche gli altri elementi appartenenti al sistema viabilistico storico, individuati sulla Tav.PSC.T07;
- l'art.66 Zone di interesse archeologico dovrà essere rivisto predisponendo la specifica disciplina delle zone di interesse archeologico secondo le disposizioni di cui all'art.22 del PTCP (modificando pertanto il comma 3) ed eliminando il comma 2 riferito a categorie di aree archeologiche non presenti

sul territorio comunale di Sarmato e l'ultima parte del comma 3 che tratta della Carta delle potenzialità archeologiche non presente fra gli elaborati di Piano;

- l'art.67 Zone di tutela della struttura centuriata deve essere modificato al fine di eliminare il riferimento agli ambiti con presenza di elementi diffusi, in quanto non presenti sul territorio comunale di Sarmato.

Rispetti e limiti all'edificabilità dei suoli e alla trasformabilità degli insediamenti

113. Premesso che la Tav. PSC.T08 dovrà essere integrata individuando tutti i tipi di vincolo (ad esempio reti acquedottistiche e relative fasce di rispetto, previsioni di Piani di settore come PLERT o PPGR, etc.), inserendo gli specifici riferimenti legislativi vigenti, rispetto ai vincoli individuati, e che le Norme di PSC dovranno disciplinare tutti i vincoli rappresentati, facendo esplicito riferimento alla Tav. PSC.T07, si evidenzia quanto segue:

- in merito alle **fasce di rispetto cimiteriali**, dovrà essere prodotta una valutazione dello stato di fatto in riferimento alla normativa in vigore (art.338 del T.U.LL.SS. di cui al R.D. 1265/1934, come modificato dall'art.28 della Legge 01/08/2002 n°166, L.R. n°19 del 29/07/2004 e Circolare degli Assessori Regionali alla Sanità e alla Programmazione territoriale Politiche abitative Riqualficazione urbana della Regione Emilia Romagna prot. n° AMP/DPA/1493 del 21/01/2005) che definisce in generale in m 200 l'ampiezza delle fasce di rispetto cimiteriali. Si integri l'art.43 Aree cimiteriali e relative fasce di rispetto, predisponendo una specifica disciplina in riferimento alla normativa sopra citata; si chiarisca inoltre il contenuto del comma 2;
- per quanto riguarda le **fasce di rispetto alla rete ferroviaria e alla rete stradale esistente e di progetto**, individuate sulla Tav. PSCT08, risulta necessario predisporre una specifica disciplina, in riferimento alle leggi vigenti, integrando l'art.39; inoltre, risulta necessario evidenziare, o nella legenda della Tav.PSCT08 o nella disciplina, l'estensione (mt) delle fasce di rispetto stradale (considerato che la rappresentazione grafica non permette una chiara lettura delle distanze), differenziandola sulla base della classificazione e dei livelli funzionali delle infrastrutture per la viabilità e considerando anche la viabilità di progetto. Risulta infine necessario modificare il perimetro del Centro abitato individuato sulla Tav.PSC.T08, sulla base della specifica riserva relativa alla Tav.PSC.T02, in merito al Territorio urbanizzato. Si elimini dalla Tav.PSCT.08 la voce "Territorio urbanizzabile", non essendo caratterizzabile come "vincolo"; (Vedi anche riserva 83)
- sulla tav. PSC.T08 sono rappresentati solo gli **elettrodotti** AT (Alta Tensione) e relative fasce di rispetto; risulta invece necessario individuare anche le reti MT e le cabine elettriche e articolare la rete elettrica e le relative fasce di rispetto, secondo tipo e tensione della linea (L.R. 30/2000 e smi - DM 29.05.2008 - D.G.R. n. 1138/2008 come integrata dalla D.G.R. n.978/2010); inoltre si individuino, nel caso di nuovi impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica in previsione, i corridoi di fattibilità. Si modifichi di conseguenza la Tav.PSC.T08 integrando la legenda e si riveda la disciplina dell'art.42 sulla base dei nuovi contenuti della Tav.PSC.T08 e delle disposizioni vigenti;
- per quanto riguarda le **fasce di rispetto ai metanodotti e agli impianti di depurazione** individuate sulla Tav. PSCT08, risulta necessario predisporre una specifica disciplina, in riferimento alle leggi vigenti
- in merito alle **stazioni radio-base per la telefonia mobile** individuate sulla Tav.PSC.T08, risulta necessario definire in cartografia le aree in cui è vietata la localizzazione ai sensi delle norme vigenti; si integri l'art.77 in riferimento alla normativa vigente.

VALUTAZIONI SPECIFICHE VALSAT

Relativamente al documento "VST_R – ValSAT/VAS – Rapporto Ambientale" predisposto, si evidenzia quanto segue.

114. Capitolo 4 – Sintesi critica del processo conoscitivo

Con riferimento alla presenza del sito appartenente alla Rete Natura 2000: SIC-ZPS IT4010018 "*Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio*", occorre coordinare il testo del paragrafo "La valutazione specifica in riferimento ai siti della Rete Natura 2000" con quelli dello Studio di Incidenza.

115. Capitolo 5- Definizione del sistema degli obiettivi di sostenibilità e individuazione/valutazione degli obiettivi di piano

Poiché l'attività di verifica di coerenza esterna mira alla verifica di coerenza tra gli obiettivi definiti per il PSC e quelli del sistema degli strumenti sovraordinati ed in considerazione delle caratteristiche, dell'assetto territoriale ed ambientale e del livello di complessità delle problematiche proprie del comune di Sarmato, si ritiene che tale attività debba essere svolta con riferimento agli obiettivi dei principali strumenti di pianificazione territoriale e non solamente con riguardo a quelli del PTCP vigente. Infatti, come affermato nel paragrafo "Il quadro di riferimento programmatico" del capitolo 2, non solamente il PTCP vigente può essere considerato tra gli strumenti rappresentativi del contesto territoriale ed ambientale del territorio di Sarmato.

Pertanto, occorre rivedere i contenuti del paragrafo "Valutazione di coerenza esterna" (testo e tabelle) tenendo conto degli obiettivi dei principali strumenti di pianificazione territoriale interessanti il territorio considerato.

Infine, si evidenzia che la porzione di analisi di coerenza esterna effettuata con riferimento al PTCP (Tabella Coerenza esterna), deve essere integrata considerando tutti gli obiettivi definiti dal PTCP e riportati correttamente nel paragrafo "Il sistema degli obiettivi di sostenibilità" del capitolo 5.

116. Capitoli 5 e 6

Si suggerisce di migliorare la restituzione grafica della "Tabella coerenza esterna" e della "Tabella coerenza interna" di cui ai capitoli 5 e 6, al fine renderle leggibili.

117. Capitolo 6- Individuazione delle politiche di piano

Nell'ambito delle "Schede valutative delle previsioni del PSC", risulta necessario descrivere i presumibili impatti e le conseguenti azioni di mitigazione e/o compensazione articolandoli secondo ognuna delle componenti ambientali considerate.

Con particolare riferimento alle Schede predisposte per:

- l'Ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale "ex Eridania",
- il Polo funzionale "ex Eridania",
- la Tangenziale est di Castel San Giovanni,

si rileva la necessità di integrarne gli specifici contenuti, in coerenza con quelli delle altre schede ed illustrando le criticità, gli impatti e le relative azioni di mitigazione e/o compensazione in funzione delle componenti ambientali considerate.

Si rammenta, inoltre, che le suddette previsioni devono garantire il rispetto di quanto stabilito dall'Accordo Territoriale sottoscritto tra la Provincia di Piacenza ed il Comune di Sarmato in data 27.03.2012.

118. Capitolo 8 - Selezione delle scelte di piano preferibili e maggiormente sostenibili

L'attività di definizione e valutazione delle alternative di Piano, con particolare riferimento (ma non solo) alle alternative localizzative delle principali scelte di PSC risulta carente. Ritenendo che questa sia una delle fasi fondamentali del processo valutativo, risulta necessario che il Comune riveda ed integri tale fase della procedura, argomentando meglio le attività di definizione e valutazione delle "ragionevoli alternative di Piano" e la selezione di quella maggiormente sostenibile. Ad esempio, si descrive la cosiddetta "alternativa zero" che, ovviamente, implica impatti minori rispetto allo scenario di Piano.

In tal senso, l'attività di definizione e di valutazione delle alternative di Piano potrebbe essere maggiormente efficace se condotta con riferimento a diversi scenari di Piano, oltre allo scenario di Piano ed alla cosiddetta "alternativa zero", al fine di considerare e valutare diverse azioni e modalità con cui rispondere e contribuire al conseguimento degli obiettivi del PSC (la definizione e valutazione delle alternative non si riferisce necessariamente alle sole alternative localizzative, è possibile definire scenari alternativi di Piano che approfondiscano ad esempio le componenti progettuale o tipologica delle azioni di PSC).

Infine, si evidenzia che tale attività deve essere anticipata rispetto alla schedatura delle scelte di PSC, finalizzata a definire le azioni di mitigazione e/o compensazione, in quanto le suddette mitigazioni e compensazioni vengono applicate dopo aver selezionato lo scenario di Piano maggiormente sostenibile ed al fine di incrementarne ulteriormente la sostenibilità.

119. Si rammenta che la L.R. 15/2013, modificando l'art.19 della L.R. 20/2000, ha disposto che la ValSAT di ciascun piano urbanistico deve includere uno specifico capitolo denominato "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni, nel quale si dà atto analiticamente che le previsioni del piano sono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sull'ambito territoriale interessato".

120. La stesura della Sintesi non Tecnica dovrà essere modificata ed aggiornata a seguito delle variazioni ed integrazioni operate in accoglimento alle riserve formulate sul PSC e sulla relativa ValSAT. A tale proposito, si rammenta che la Sintesi non Tecnica è un documento che deve sintetizzare i contenuti del Rapporto Ambientale con linguaggio non tecnico, appunto, al fine di essere compreso e messo a disposizione del pubblico.

VALUTAZIONI SULLO STUDIO D'INCIDENZA

121. Premesso che lo **studio d'incidenza** (SI) è impostato in maniera metodologicamente corretta e in coerenza con lo studio d'incidenza del PTCP 2007, si esprimono le seguenti valutazioni:

- in sede di controdeduzioni è necessario provvedere all'approvazione della valutazione d'incidenza evidenziando nell'allegato tecnico della valutazione (da svilupparsi secondo lo schema 2 della DGR 1191/07) la sezione delle prescrizioni;
- è necessario integrare l'apparato normativo del PSC con le prescrizioni, richiamate nello studio d'incidenza del PSC, e parte integrante della valutazione d'incidenza;
- richiamando i contenuti del capitolo 4. "Norme per la valutazione di incidenza" del Piano di Gestione del SIC/ZPS IT4010018, e in particolare ove si dispone che non sono "sottoposti a Valutazione di

Incidenza gli interventi, previsti negli strumenti di pianificazione qualora questi ultimi siano stati sottoposti a Valutazione di Incidenza e la medesima escluda esplicitamente tali interventi.” è necessario esplicitare nell'atto di approvazione della Valutazione d'incidenza quali previsioni non necessiteranno più di valutazione d'incidenza;

- nell'atto di approvazione del PSC deve essere data evidenza dell'avvenuta valutazione d'incidenza e le norme e gli elaborati di piano devono essere adeguati alle eventuali prescrizioni ivi contenute.



Provincia di Piacenza

**Servizio Affari generali, archivio, protocollo,
comunicazione e Urpel.**

**Gabinetto del Presidente del Consiglio e Segreteria del Consiglio.
Relazione di Pubblicazione, trasmissione Capi Gruppo Consiliari**

Delibera di Giunta N. 72 del 28/04/2014

Servizio Urbanistica e attività estrattive

Proposta n. 946/2014

**Oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO DAL COMUNE DI SARMATO
CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 6.3.2013, IN
ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE
RISERVE.**

La deliberazione sopra indicata:

viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed è stata trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 D. Lgs. 18.8.2000 N.267.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Piacenza li, 29/04/2014

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale